

CXLI.

TORNATA DI VENERDÌ 11 MARZO 1898

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

INDICE.

Atti vari:

Comunicazioni della Presidenza (Condoglianze per la morte del deputato CAVALLOTTI). Pag.	5120
Relazioni:	
Fiumi veneti (Rizzo).	5129
Disegno di legge (Seguito della discussione).	5129
Infortuni sul lavoro:	
Oratori:	
CARCANO, presidente della Commissione	5145
CERSETO	5130
CHIMIRRI	5135-44-49-50
COCCO-ORTU, ministro di agricoltura e commercio	5140-43-50-53-54
DE ANDREIS	5131
DE NAVA	5152
FARINA E.	5152
FERRERO DI CAMBIANO relatore	5143-49-53
MANNA	5139-43
NOFRI	5133-46-53

Osservazioni:

CREMONESI	5119
Giuramento del deputato DEL BUONO	5120

Interrogazioni:

Divieto di una conferenza:	
Oratori:	
ARCOLEO, sotto-segretario di Stato per l'interno.	5120
PESCETTI	5121
Costruzioni ferroviarie:	
Oratori:	
MAJORANA A.	5123
VENDRAMINI, sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici	5123

Stretto di Messina:

Oratori:	
MAJORANA A.	Pag. 5125
MAZZIOTTI, sotto-segretario di Stato per le poste e i telegrafi	5124
VENDRAMINI, sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici	5121
Gazzetta Ufficiale:	
Oratori:	
ARCOLEO, sotto-segretario di Stato per l'interno	5126-27
SANTINI	5126
Lavori di sicurezza sul Monte Palatino e in altri monumenti archeologici:	
Oratori:	
BONARDI, sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica	5128-29
COTTAFAVI	5128

La seduta comincia alle ore 14.10.
 Lucifero, segretario, da lettura del processo verbale della seduta di ieri.

Dichiarazioni sul processo verbale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cremonesi sul processo verbale.

Cremonesi. Debbo fare una breve dichiarazione a proposito del processo verbale di ieri.

Le interrogazioni firmate Marazzi e Cremonesi relative alla questione del Retorto e Muzza non avevano ieri più luogo di essere, perchè tale era stato l'accordo preso tra le parti. Ma invece l'onorevole deputato Ma-

razzi ha voluto parlare per deplorare che il Governo avesse troppo indugiato nel fare le concessioni che ha fatto. Allora da parte mia sono sorto a deplorare parimenti che le lungaggini sarebbero state maggiori se il Governo avesse dovuto continuare quelle procedure che sono necessarie per tali concessioni. Invece per intromissione del Governo, gli utenti del Muzza hanno abbandonato il proprio diritto, ed hanno, per graziosa condiscendenza, lasciato che il Governo facesse le concessioni spontaneamente. Io deplorai che questo fatto non fosse stato ieri rilevato dal Governo, e mi associi alla domanda dell'onorevole Marazzi perchè il Governo facesse proprio il progetto Pestalozza che riguarda le acque del lago di Como, perchè con tale progetto sarebbe in avvenire evitata qualunque questione.

Prego l'onorevole Presidente di voler fare inserire nel processo verbale questa mia dichiarazione.

Presidente. Sarà tenuto conto di questa sua dichiarazione nel processo verbale di oggi.

Non essendovi altre osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

(È approvato).

Petizioni.

Presidente. Si dia lettura del sunto delle petizioni.

Licifero, segretario, legge:

5574. Il Consiglio del Monte di Pietà di Milano fa voti perchè venga discusso ed approvato al più presto possibile dalla Camera dei deputati il disegno di legge per disposizioni sui Monti di pietà.

Comunicazioni del presidente.

Presidente. Dal sindaco di Corteolona è pervenuto il seguente telegramma alla Presidenza:

« Solenne partecipazione Camera ineffabile dolore Corteolona ha vivamente commosso questa cittadinanza. A nome suo prego Vossignoria voler accogliere sensi sua perenne riconoscenza rendendosi interprete onorevoli membri altissimo consesso.

« Fiocchi Sindaco. »

Hanno espresso anche condoglianze per la dolorosa perdita del nostro collega Caval-

lotti i sindaci ed i Consigli comunali di Ottaviano, Sermide, San Costanzo, Aquila, Offida, Teglio; il Circolo Garibaldi di Arezzo, la Congregazione di carità di Collesano, i cittadini Italiani di Locarno.

Giuramento.

Presidente. Essendo presente l'onorevole Del Buono, proclamato deputato del collegio di Livorno, lo invito a giurare. (*Legge la formula*).

Del Buono. Giuro.

Interrogazioni.

Presidente. L'ordine del giorno reca: « Interrogazioni. » La prima è dell'onorevole Pescetti al ministro degli interni « sul divieto incostituzionale, inqualificabile dato dall'autorità politica alla conferenza, che doveva tenersi nel 24 ottobre 1897 in Firenze sul disegno di legge del domicilio coatto nelle sale della Fratellanza Artigiana, garantendo lo Statuto la libertà di riunione in luoghi non pubblici nè aperti al pubblico. »

L'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno ha facoltà di parlare.

Arcoleo, sotto-segretario di Stato per l'interno. L'interrogazione non si ferma al solo fatto, ma accenna pure ad una questione di principio rispetto alle riunioni, quando cioè queste possano dirsi pubbliche o private. Pare anzi che voglia venire nell'ultima parte ad una definizione, quando dice libertà di riunione in luoghi non pubblici, nè aperti al pubblico. Il divieto della conferenza non avvenne per ragione dell'argomento che si trattava. Altra volta ebbi ad osservare come anzi sia desiderabile da parte di un Governo liberale, che, quando disegni di legge sono dinanzi al Parlamento, avvenga un'espressione della pubblica opinione per mezzo di riunioni che spesso sinceramente possono esprimere i sentimenti e le aspirazioni popolari, specialmente poi in quelli argomenti che non sono di ordine tecnico, ma che si riferiscono alla libertà dei cittadini, come per esempio, quello del domicilio coatto. Quindi un divieto di riunione per ragione d'argomento sarebbe stato incostituzionale per sè stesso, nè potrebbe giustificarsi per ragione di ordine generale, perchè altre riunioni che intendevano trattare del

medesimo argomento in altri luoghi non erano state proibite.

Del resto questo divieto per motivo di ordine pubblico e a base di espressioni generiche sarebbe non solo incostituzionale, ma anche illegale per mancanza di quei coefficienti che la legge vuole quando si applica qualche sanzione di pubblica sicurezza. Ma in questo caso il divieto è avvenuto perchè la riunione definita dai promotori come privata, assumeva carattere di riunione pubblica, come veniva accertato dagli inviti. Non parlo del loro numero, chè gl'inviti possono essere numerosissimi e la riunione può ritenersi privata, come non parlo del pericolo che potesse esserci per la riunione, nella frase « riunione indetta in un luogo pubblico, » perchè una riunione può essere tenuta, ad esempio, in un luogo aperto e può mancarvi, non per la mancanza di pubblicità, ma per mancanza di pubblico, il pericolo di riunione pubblica. Potrebbe essere pubblica una riunione in un luogo privatissimo, con una porta anche angustissima, ma che rimane aperta in modo da potervi entrare tutti coloro che presentino una tessera qualsiasi. Quando la riunione avesse assunto una di queste figure l'onorevole interrogante avrebbe certo ragione di lagnarsi di un divieto arbitrario, perchè un divieto arbitrario, senza essere incostituzionale o illegale, deve essere pur sempre censurato.

Ma qui inviti numerosissimi furono distribuiti a rappresentanze, ad associazioni per una conferenza che si riordinava a quel movimento di cui ho parlato altra volta, e che si ebbe nell'ottobre scorso quando tutte queste riunioni, tenute col pretesto di discutere la legge sul domicilio coatto, costituivano una organizzazione che metteva capo a Roma, dove poi si ebbe quella manifestazione di cui avremo occasione di parlare a proposito di una interrogazione che sarà svolta in uno dei prossimi giorni.

Il divieto dell'autorità politica a questa conferenza avvenne perchè essa fu ritenuta pubblica invece che privata, e debbo anche quasi sospettare, che molti di coloro che dovevano intervenire alla riunione, e che lo stesso conferenziere ritenessero il divieto giustificato, o per lo meno spiegato, perchè non v'intervennero che appena una ventina di persone, le quali poi fecero un indirizzo di protesta contro la legge del domicilio coatto.

Non ho altro da rispondere riguardo al

fatto, perchè non vorrei entrare in una questione di teoriche, tanto più che non saprei veramente a che cosa volesse alludere l'onorevole Pescetti quando disse che il divieto è stato incostituzionale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pescetti.

Pescetti. Il provvedimento preso, non dall'attuale prefetto di Firenze, ma dal consigliere delegato che reggeva allora la Prefettura, io mi attendeva dovesse ricevere dall'onorevole Arcoleo una palese ed onesta censura. Da voi, onorevole Arcoleo, che disertaste con dottrina sul diritto di riunione e di associazione, scrivendo memorie quando apprestavate i titoli per ottenere la cattedra di diritto costituzionale nell'Università di Napoli questo mi attendevo.

Da che siete sotto-segretario di Stato, cercando sempre di coprire come fate, tante e così flagranti violazioni di legge, si direbbe che, mentre scrivevate un trattato di diritto costituzionale « Il bilancio nel Governo di Gabinetto » preparate ora i fatti per un'altro trattato: « La incostituzionalità nel Governo di Gabinetto. »

Voi siete oggi la personificazione della incostituzionalità.

Presidente. Onorevole Pescetti, la invito a moderare le sue espressioni.

Pescetti. Non modererò, spiegherò; dirò che l'onorevole Arcoleo è il giustificatore di tante e sì palesi violazioni di quello Statuto che voi avete recentemente commemorato (*Bene!*)

Mentre l'onorevole Arcoleo in uno scritto pregevole sulle riunioni e le associazioni, stampato nel 1879, affermò il principio che piuttosto che in forme astratte, si deve nella viva e continua esperienza del paese, trovare la misura del rispetto di certe libertà, perchè oggi si deve vedere il professore di diritto costituzionale dal banco di sotto-segretario non biasimare, ma cercare di difendere violazioni così patenti delle norme costituzionali, e del vivere libero di un paese civile?

Ormai l'onorevole Serena è passato agli onesti e invidiati riposi del Senato. Sotto il suo segretariato, venne emanata una circolare, nella quale si manifestarono criteri che voi, onorevole Arcoleo, da uomo sottile, come sempre, avete in parte cercato di confutare e distruggere.

Convieni che questa polizia, nell' cui

mani sta, siccome voi dichiaraste, scrivendo, il permanente pericolo contro il rispetto alle pubbliche libertà, non rimanga sotto gli erronei concetti che pose in una circolare il vostro antecessore. Permane il ministro dell'interno, ma il sotto-segretario di Stato è cambiato; e voi siete, onorevole Arcoleo, un uomo che certo ha studiato. Il vostro antecessore fece una circolare che prima ch'io oggi la biasimassi fu da voi implicitamente censurata nella pubblicazione vostra sulle riunioni. Col tenore della circolare ministeriale, si fa perdere la testa a tutti i prefetti, i questori, gli ispettori, i delegati: con quella circolare si disconosce lo spirito, la lettera stessa dello Statuto e della legge di pubblica sicurezza; con essa il Ministero dell'interno pretese dare una definizione, che è difficilissima e inopportuna, la definizione dell'adunanza pubblica. Ma pel rispetto che in Italia si deve avere allo Statuto, bisogna smettere di ricorrere al concetto astratto dell'adunanza pubblica; lo Statuto non parla di adunanze pubbliche.

Lo Statuto non ha richiesto la soluzione di tale quesito. Altrimenti bisognerebbe forse cominciare dal dettare il tema al conferenziere. Ma le questure, il Governo non detteranno mai i temi nè a noi nè ai nostri amici. I temi li scegliamo noi; nei locali che non sono aperti al pubblico possiamo e vogliamo trattare i temi che interessano il popolo, ancorchè possano dispiacere alle classi dirigenti e al Governo che le personifica.

Quindi voi non dovete spingervi a definire l'adunanza pubblica; voi dovete richiamare gli agenti al rispetto dello Statuto, il quale dice che le adunanze tenute in luoghi che non sono nè pubblici nè aperti al pubblico, sono libere da ogni intervento e sindacato.

Posto da parte il concetto errato della definizione astratta dell'adunanza pubblica, dovete restare alla formula pratica e positiva dello Statuto, la quale non permette la inquisitoria indagine sul tema, sulle finalità dei conferenzieri, ma autorizza una disamina molto semplice, materiale, degna della polizia italiana, quella cioè di vedere in fatto se un luogo è aperto o non è aperto al pubblico.

Tenute in limiti più modesti, gli unici del resto che siano consentiti dallo statuto, le mansioni della polizia, sarà meno facile che questa violi così frequentemente e così apertamente la legge.

Pensate al triste spettacolo che date in Italia, mentre commemorare lo Statuto, quello cioè di avere delle adunanze private la preoccupazione, il concetto e la paura che ne avevano i Governi assoluti.

Io richiamo l'onorevole Arcoleo, che insegna diritto costituzionale, ad una osservazione, che non ho letto nei suoi scritti, e che è un'osservazione, dirò così, di diritto comparato. Esaminando le passate legislazioni le quali vigevano prima che gli Stati di Europa si dessero uno Statuto, e così guardando il famoso Codice penale della nostra Toscana, si trova nel disposto dell'articolo 129 che le manifestazioni erano proibite, non solo quando si facevano in luogo pubblico, ma anche quando erano seguite da pubblico scandalo. Che cosa è lo scandalo? È l'effetto della immissione in pubblico di quello che si può fare in un luogo privato.

Ora questo concetto dello scandalo, questa comunicazione al pubblico del pensiero, già manifestato e comunicato in un locale chiuso, è un concetto di paura, di preoccupazione politica che è veramente indegno di chi pretese commemorare la nostra Carta costituzionale.

Voi dovete smettere di spingere la polizia per la via della preoccupazione, della *pubblicità impropria* che era punita sotto i regimi assoluti.

Richiamate la polizia a rispettare...

Presidente. Ma, onorevole Pescetti...

Pescetti. Ho finito, signor presidente, ma il tema è così importante...!

Presidente. Ne faccia oggetto di una interpellanza.

Intanto mi compiaccio dell'omaggio che Ella rende allo Statuto! (*Si ride*).

Pescetti. È un omaggio che vorrei però fosse reso dal Governo allo Statuto.

Concludo: smettiamo un linguaggio errato, abbandoniamo criteri degni soltanto di quei Governi assoluti, sulla distruzione dei quali è sorta l'Italia a dignità di nazione.

Non mi posso dichiarare soddisfatto della risposta dell'onorevole Arcoleo. E siccome questo tema è delicatissimo, e i partiti popolari si trovano continuamente angariati dalla falsa applicazione della legge fondamentale, converto la mia interrogazione in interpellanza. In tal modo meglio constateremo fino a qual punto l'onorevole Arcoleo, professore di diritto costituzionale e ora sotto-ministro,

può arrivare a difendere certe violazioni, che le autorità politiche perpetrano in spreto palese delle stesse nostre leggi.

Presidente. Sta bene: Ella converte la sua interrogazione in interpellanza.

Viene ora l'interrogazione dell'onorevole De Prisco.

(Non è presente).

La sua interrogazione è decaduta.

Ora viene un'interrogazione degli onorevoli Engel e Caldesi: sono presenti?

Arcoleo, sotto-segretario di Stato per l'interno. Siccome questi onorevoli colleghi si trovano assenti, prego l'onorevole presidente di voler rimandare questa interrogazione.

Presidente. Va bene. Passeremo a quella degli onorevoli Majorana Angelo e Vaccaro, al ministro dei lavori pubblici « per conoscere quando abbia intenzione di presentare quelle proposte di provvedimenti intesi a facilitare la costruzione di ferrovie pubbliche, cui la Camera invitò il Governo col suo ordine del giorno del primo giugno 1897. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici.

Vendramini, sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici. Gli onorevoli Majorana Angelo e Vaccaro richiamano l'attenzione del Ministero dei lavori pubblici sopra un argomento grave ed importante, quello cioè della costruzione delle ferrovie che non sono in alcun modo contemplate dalla legge 27 giugno '97 e non possono quindi invocare per la costruzione e l'esercizio il sussidio governativo nella misura massima delle 5000 lire per chilometro, mentre ci sarebbe la impossibilità di eseguire la costruzione e di assicurare l'esercizio di quelle ferrovie col sussidio nella misura minore che è portata da altre leggi. Di queste ferrovie però sta in favore un ordine del giorno proposto dalla Giunta generale del bilancio ed accettato dalla Camera in data del 1° giugno 1897. Sarebbe stato desiderio, e forse anche dovere, del nuovo ministro dei lavori pubblici di fare uno studio per poter con qualche sollecitudine presentare alla Camera un disegno di legge, il quale avesse corrisposto ai concetti che informarono l'ordine del giorno della Camera che ho testè ricordato.

Se non che deve l'onorevole Majorana riflettere che il ministro attuale si trova da brevissimo tempo a dirigere l'Amministrazione

dei lavori pubblici e che altre importanti leggi, quali quelle per le bonifiche, per i fiumi veneti e per la Cassa pensioni ferroviaria hanno occupato gran parte del suo tempo, e quindi si spiega come non gli sia stato possibile di approfondire lo studio sopra l'argomento in esame. Il Ministero desidererebbe che il problema, di cui trattasi oggi, venisse esaminato e discusso in occasione del bilancio dei lavori pubblici, pure assicurando che nel breve tempo, che da quella discussione ci separa, saranno concretati gli studi che valgano a dare una esauriente risposta alla interrogazione degli onorevoli Majorana e Vaccaro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Majorana.

Majorana Angelo. Io ringrazio l'onorevole sotto-segretario di Stato per la cortese risposta sua: mi rendo perfettamente conto della condizione di cose e di circostanze per cui, come egli ha accennato, l'attuale ministro dei lavori pubblici, che da poco tempo trovasi a dirigere quel dicastero, non possa chiamarsi responsabile del modo con cui sono stati mantenuti, o trascurati, gli impegni assunti dal suo predecessore. Ma lo stesso onorevole Vendramini ha riconosciuto che molto grave è il problema; nè, per vero, è meno grave di altri ai quali l'Amministrazione da lui rappresentata ha già avuto il tempo ed il modo di volgere la sua attenzione. Si tratta di fornire i mezzi a quel completamento delle ferrovie complementari, intorno al quale l'ultima legge, votata nell'estate scorsa, non ha fatto che far nascere nuove e sempre più legittime aspettative. Oggi, così come è disciplinato il sussidio governativo, non si può in alcun modo avere affidamento che nuove ferrovie saranno costruite. Eppure — cosa che non può essere ignota al Ministero dei lavori pubblici — molte iniziative private, che in altre condizioni si sarebbero indubbiamente svolte, sono rimaste soffocate o latenti, e tali rimarranno sempre, fino a quando il sussidio governativo non sia elevato in una misura più equa!

Accenno, per esempio, al Consorzio per la Paternò-Nicosia, da più tempo costituito, e che ansiosamente attende nuove provvidenze legislative. Accenno anche ad altre linee importantissime, come la Troina-Bronte e la Comiso-Licodia; per le quali non sarà possibile iniziare studi seri e interessare effi-

cacemente la privata attività, fino a quando non verrà mutato il sistema presente. È notisi che noi non chiediamo altro, tranne che sia continuato e sviluppato il principio cardinale della legge del 1897: cioè di non costruire più direttamente ferrovie da parte dello Stato, ma di estendere il metodo del sussidio chilometrico, senza impegno di dirette e immediate erogazioni dell'erario, ma con misura più larga e con norme più eque.

Voglia ancora l'onorevole sotto-segretario di Stato considerare che, oltre alla importanza intrinseca della questione, vi è un formale impegno che ha preso il Governo, di fronte ad un tassativo ordine del giorno, votato dalla Camera, su proposta della Commissione generale del bilancio. Ben possiamo anche qui invocare la vera e propria « continuità del Governo, » specialmente quando questo ente si trova dinanzi a gravi interessi ed a ragioni, se non giuridiche, certamente equitative. Motivi di convenienza, e starei anche per aggiungere di moralità politica, impongono che non si faccia diffondere nel paese il convincimento che, da parte dei poteri dello Stato, si manca alle più esplicite promesse.

Io ho inteso quello che ha detto l'onorevole Vendramini: che cioè si aspetta la discussione del bilancio dei lavori pubblici; ma voglia egli tener presente che tale discussione potrebbe arrivare troppo tardi. È desiderabile che il disegno di legge — poiché un disegno di legge dovrà pur presentarsi — sia presentato in tempo per essere discusso in questo scorcio di sessione. Dirò a tal proposito che alcuni fatti dolorosi, che tanto hanno commosso la pubblica opinione in Italia e fuori, e più specialmente i fatti di Troina, probabilmente si sarebbero prevenuti, se in omaggio al voto della Camera fosse già stato fin dall'anno scorso presentato un progetto di legge per aumentare il sussidio chilometrico, se tale sussidio fosse stato aumentato in misura giusta, e se in conseguenza si fosse dato modo di esplicitarsi a quelle tali iniziative private cui noi ci raccomandiamo.

Dappoiché, mi piace ripeterlo, noi, consci delle gravi difficoltà del momento, non chiediamo che tutto faccia il Governo; noi non ci facciamo eco di facili querimonie e di ancor più facili implorazioni; ma diciamo: quando avvi la possibilità di iniziative di enti o di

consorzi locali, perchè il Governo, anche a sgravio di sua responsabilità, con un giusto sussidio, non deve affrettarsi a venir loro in aiuto, senza suo notevole danno finanziario, ma viceversa con indiscutibile vantaggio dell'economia generale?

Concludo ringraziando da capo, per la cortesia della risposta; ma vivamente pregando e insistendo perchè questi benedetti studi si conducano presto a fine. È a credere che l'onorevole Prinetti li avesse già condotti assai innanzi, prima di lasciare il portafoglio; li seguiti il ministro attuale e presenti un disegno di legge, prima ancora che venga in discussione alla Camera il bilancio dei lavori pubblici. Per parte mia dichiaro che non mi stancherò mai di richiamare il Governo all'adempimento di questo suo indiscutibile obbligo.

Presidente. Viene ora un'altra interrogazione dell'onorevole Majorana Angelo ai ministri delle poste e dei telegrafi e dei lavori pubblici « sulle ragioni che ancora fanno perdurare il pessimo servizio degli orari nel passaggio dello stretto di Messina. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per le poste e i telegrafi.

Mazziotti. *sotto-segretario di Stato per le poste e i telegrafi.* L'interrogazione dell'onorevole Majorana relativa agli orari di servizio di navigazione sullo stretto di Messina, riguarda più che il Ministero delle poste, il Ministero dei lavori pubblici, anzi esclusivamente questo. Poiché è competenza di quest'ultimo dicastero di regolare tutto ciò che attiene agli orari ferroviari. Quindi io lascio la parola al collega dei lavori pubblici, augurandomi che quelle modificazioni che potranno essere introdotte in seguito alle osservazioni dell'onorevole Majorana ed alle risposte del mio collega dei lavori pubblici, valgano anche di miglioramento del servizio postale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici.

Vendramini, *sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici.* Per quanto l'interrogazione sia generica, parmi facile indovinare che riflette il servizio lungo la linea da Reggio a Napoli, riguardo al quale si lamentano alcuni ritardi nelle coincidenze; coincidenze che i viaggiatori desiderano più pronte e più sollecite fra l'arrivo a Reggio e la partenza da Reggio per Napoli. Giorni sono una simile interro-

gazione venne rivolta al ministro dei lavori pubblici dall'onorevole Di Trabia, ed a quella interrogazione rispondeva il ministro che avrebbe riuniti gli interessati al Ministero, affinché in presenza dell'ispettore delle ferrovie e del direttore dell'esercizio, potessero concordarsi i provvedimenti diretti a togliere i lagni di coloro che percorrono quella linea. Nel giorno 7 corrente tale adunanza ebbe luogo, e in essa alcuni deputati esposero non solo le rimostranze sul servizio, ma indicarono pure i mezzi che credevano più opportuni per gli eventuali rimedi. Di ciò è stato fatto un verbale. E sopra queste domande prese impegno l'ispettorato delle ferrovie di presentare, entro brevissimi giorni, le proprie osservazioni, onde, con la possibile sollecitudine, potessero esservi apportati i convenienti rimedi.

Lo scopo principale è questo, che i viaggiatori provenienti da Messina non abbiano a rimanere per circa un'ora alla stazione di Reggio, prima di prendere il treno in partenza per Napoli. E sarebbe desiderio tanto dell'Amministrazione, come di coloro i quali s'interessano al miglioramento di questo servizio, che la fermata di Reggio potesse essere abbreviata di circa un'ora.

Però è a considerarsi che, se si anticipa la partenza da Reggio, bisognerà protrarre la sosta a Napoli, prima di poter avere la coincidenza col treno che da Napoli procede verso Roma.

Altre domande furono fatte, e, per esempio, che si estendesse il servizio, col treno in partenza da Reggio alle 19 e 5, anche ai viaggiatori di terza classe. Fu anche chiesto che nel treno in partenza da Reggio si trovino compartimenti riservati perchè possano proseguire direttamente da Napoli verso Roma coloro i quali prendono quel treno a Villa S. Giovanni.

Queste erano le domande fatte nell'adunanza a cui ho accennato; questi sono gli argomenti dello studio che si sta facendo per poterle soddisfare. Io prego l'onorevole interrogante di prendere atto di questa dichiarazione; dalla quale risulta come si faccia tutto ciò che è possibile per poter soddisfare ai desideri degli interessati. E non dubito che il risultato di questi studi possa portare al soddisfacimento, non solo di ciò che è stato chiesto giorni fa dall'onorevole Di Trabia ed

altri colleghi, ma anche di ciò che oggi, con nuove insistenze, chiede l'onorevole Majorana.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Majorana Angelo.

Majorana Angelo. Prendo atto anche di questa risposta dell'onorevole sotto-segretario di Stato; e particolarmente prendo atto dei voti che egli, con molta cortesia, fa, perchè i desideri miei, che non sono miei soltanto, ma di tutta la deputazione siciliana e calabrese, vengano soddisfatti. Non nascondo però che parecchi onorevoli miei colleghi, i quali presero parte alla riunione accennata dall'onorevole Vendramini, non pare abbiano riportato un'impressione molto ottimista, sul possibile risultato delle pratiche che oggi si fanno. Onde ben vede l'onorevole rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, che fa d'uopo di tutta l'autorità sua e del ministro, affinché i nostri voti sieno appagati. Purtroppo è noto come le Società ferroviarie abbiano, non voglio dire altro, per legge d'inerzia....

Orlando. Non è inerzia: è mala volontà!

Majorana Angelo. L'onorevole Orlando mi interrompe e denuncia una vera e formale mala volontà. Tanto peggio!... Ma quando un tale malvolere è indiscutibile, quando lo si tocca con mano, e tuttodì se ne veggono crescere i perniciosi effetti, creda pure, onorevole Vendramini, noi le siamo riconoscenti per il suo buon volere, ma saremmo maggiormente obbligati a Lei ed all'onorevole ministro dei lavori pubblici se l'autorità del Governo passasse efficacemente, in guisa che non più parole ci si dessero, ma fatti!

È doloroso vedere come le ferrovie, le quali hanno costato tanti e tanti milioni, non siano che assai imperfettamente utilizzate. Non si comprende un sistema così illogico, così assurdo, per cui, dopo aver costruito, con tanti sacrifici, la famosa ferrovia Eboli-Reggio, i viaggiatori della Sicilia debbano poi rimanere inutilmente, per un'ora e mezzo, a Reggio-Calabria. Non è soltanto questione di tecnica o di comodità di orario, ma di vera utilizzazione economica e politica di uno strumento così prezioso come sono le ferrovie. La perdita del tempo è sciupio di denaro, è danno per i viaggiatori e per le merci, è fonte di disservizio. Ed è per questo che io avevo chiamato in causa anche il ministro delle poste e telegrafi; poichè nutro fiducia che egli possa e debba essere il nostro più autorevole

coadiutore in questa impresa, spettando a lui, in vista del servizio delle corrispondenze, l'obbligo di agevolare con tutti i mezzi possibili la rapidità e la comodità delle comunicazioni. Nè ho bisogno certamente di dimostrare che, quando con un sistema meno assurdo di orari si potesse guadagnare qualche ora di tempo, si sarebbero ottenuti quei vantaggi per avere i quali si è costretti, di solito, a costruire varianti ferroviarie e dirrettissime, tanto costose all'erario dello Stato. O perchè dunque si tarda a concedere alle popolazioni un beneficio notevole, che non richiede nè sacrifici nè spesa?

Mi si accennava dianzi che, ove si affrettasse la partenza da Reggio Calabria, si sarebbe costretti a dover perdere poi, in Napoli, il tempo che in quel modo si sarebbe guadagnato. Mai io domando: o perchè mai? Non si potrebbe anticipare anche il treno di Napoli? O non potrebbero, in senso assoluto, essere ritardate tutte le partenze dalla Sicilia, ossia non pure da Messina, ma anche dai punti più estremi: Palermo da una parte, con le sue affluenze di Trapani e Girgenti; Catania dall'altra con le affluenze di Caltanissetta, Caltagirone, Vittoria?

Perchè il Governo non tiene presente questa considerazione: che il treno di cui particolarmente sto parlando adesso è l'unico che metta in comunicazione diretta la Sicilia col continente, e che si riannodi con l'alta Italia e con l'estero? Non sarà forse lecito a noi di chiedere che quest'unica grande comunicazione quotidiana sia fatta con quella speditezza che si conviene ad una regione così importante com'è la Sicilia? E con la Sicilia non sono, in questa parte, solidali gli interessi di tutta l'estrema parte continentale di Italia?

Ripeto: molto mi rallegro della buona volontà del ministro dei lavori pubblici; ma non della buona volontà io ho chiesto a lui che dia prova, perchè niuno dubita del suo interessamento per la pubblica cosa; io ho chiesto invece, e sono sicuro di farmi con ciò interprete della volontà di tutti i miei colleghi e di tutte le popolazioni che rappresentiamo...

Voci. Sì, sì!

Majorana Angelo. Questi segni di assenso mi confortano; onde con maggiore efficacia ripeto, ed insisto che io ho chiesto, e con me noi tutti chiediamo, che si studi meno, perchè

molto ed anche troppo si è oramai studiato, ma che si operi di più. Chiediamo che ci si venga al più presto a dare la buona notizia che i nostri voti sono stati appagati. Allora soltanto potremo dire di aver la prova, che le ferrovie sono veramente costruite ed esercitate pel servizio del pubblico; non già per privati sfruttamenti, non già per accrescere fastidî e dispendî e malcontento, nella gente che paga e che ha pur diritto di essere servita! (*Bene! Bravo!*)

Presidente. L'onorevole Santini ha interrogato il ministro dell'interno, sulla incompleta compilazione della *Gazzetta Ufficiale*, non rispondente alle condizioni di abbonamento, con danno dell'erario e dei contribuenti.

L'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno ha facoltà di parlare.

Arcoleo, sotto-segretario di Stato per l'interno. L'onorevole Santini si duole della compilazione della *Gazzetta Ufficiale*, che dice non corrispondente alle condizioni di abbonamento.

Ora io riconosco che molti difetti si riscontrano in questa compilazione, sia come rapidità di lavoro, sia come scelta di materie e via dicendo; ma aggiungo che a togliere questi difetti intende di provvedere l'amministrazione.

Altro non potrei dire; perchè l'onorevole Santini non ha accennato a quei fatti speciali, che possono determinare una interrogazione.

Invece di deplorare soltanto, vorrei che egli proponesse qualche rimedio, se ne ha; così l'amministrazione, tenendone conto, potrebbe far qualche cosa di più completo e di più rispondente alle vere esigenze del servizio.

Presidente. L'onorevole Santini ha facoltà di parlare.

Santini. Io non ho autorità per proporre rimedi.

Arcoleo, sotto-segretario di Stato per l'interno. Accennarli.

Santini. Domando una cosa pura e semplice: che la *Gazzetta Ufficiale* risponda alle condizioni di abbonamento.

Questo domando nell'interesse dell'Erario e nell'interesse degli operai tipografi addetti alla composizione della *Gazzetta Ufficiale*. Nell'interesse dell'erario: perchè, da qualche tempo, la compilazione della *Gazzetta Ufficiale* non risponde più alle condizioni di abbonamento.

mento. Si sono soppressi i listini di borsa e tante altre cose. E, giacchè l'onorevole Arcoleo m'invita a rilevare gli inconvenienti, tra i molti ne sceglierò uno. Il non pubblicare i regolamenti annessi ai decreti è contrario ad ogni principio di logica. Difatti, per addurre un caso pratico, nel testo di uno degli ultimi Decreti, si leggeva la seguente frase: « È approvato l'unito regolamento per l'eseguimento del mentovato testo unico delle disposizioni legislative sulla tassa di registro, ecc. », mentre poi il regolamento che, effettivamente doveva esservi annesso, era supplantato da questa annotazione: « Il regolamento è integralmente inserito nella Raccolta ufficiale degli atti del Governo ». Di guisachè, mentre, prima, la *Gazzetta Ufficiale* inseriva questi regolamenti, e tale inserzione era una condizione *sine qua non*, per la quale gli abbonati avevano sottoscritto, adesso gli abbonati sono rimandati a questo nuovo Bollettino, che costituisce un'industria privata. Naturalmente, l'Erario ci verrà a perdere: perchè gli abbonati non rinnoveranno più l'abbonamento, qualora veggano che la *Gazzetta Ufficiale* manchi ai suoi scopi ed alle condizioni di abbonamento.

Durante il periodo elettorale (perchè c'entrano anche qui le elezioni) il ministro del tesoro promise alla Cooperativa dei tipografi di darle la stampa della *Gazzetta Ufficiale*, togliendola all'Amministrazione carceraria; ma (passata la festa, gabbato il santo) questi poveri operai, che aspettavano questa concessione, non l'hanno più avuta.

Ora io non voglio certamente che sia sottratta al Governo e data in mano ad un privato. Qualora non debba essere data ad una Società cooperativa di tipografi, rimanga pure al Governo, ossia all'Amministrazione carceraria che la stampa, ma purchè essa soddisfi alle condizioni volute e promesse agli abbonati.

Ora, se l'onorevole Arcoleo avrà la gentilezza di esaminare la *Gazzetta Ufficiale*, vedrà come le condizioni di abbonamento non siano punto mantenute (e gli abbonati hanno tutta la ragione di lamentarsene) con danno non solo dell'erario, che si vedrà diminuito il numero degli abbonati, ma altresì degli operai, i quali verranno man mano licenziati per la diminuzione del lavoro.

Questa è una questione che sottopongo alla sua intelligenza, e, se Ella la studierà

con amore, vedrà che, senza fare cose nuove e ritornando semplicemente all'antico, si può provvedere in modo che la *Gazzetta Ufficiale* risponda alle condizioni di abbonamento.

Questa è una questione che interessa anche una classe rispettabile di cittadini. Io non sono rappresentante speciale degli operai; ma naturalmente riconosco che i diritti di questa gente, che lavora, debbono essere rispettati. Invece, come dicevo testè, questi operai si vedono minacciati da un momento all'altro, perchè la *Gazzetta Ufficiale* è ridotta ai minimi termini. Quindi io non consiglio nulla; ma prego soltanto il Governo di provvedere in proposito.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno.

Arcoleo, sotto-segretario di Stato per l'interno. Per la parte che riguarda gli operai fece già una proposta l'onorevole Socci; il quale rimase soddisfatto delle dichiarazioni del Governo, appunto perchè evitando il capitolato ne risultava una maggior garanzia per gli operai di conservare il lavoro, e son sicuro che lo stesso onorevole Santini ne sarà soddisfatto.

Quanto ai listini di Borsa è cosa che dipende da un accordo del Ministero del tesoro con quello dell'agricoltura, in esecuzione di un Regio Decreto che limita la pubblicazione del corso medio del consolidato delle Borse principali del Regno. Rispetto all'inserzione dei regolamenti, l'onorevole Santini potrebbe rivolgere la sua interrogazione al ministro di grazia e giustizia, perchè se la *Gazzetta Ufficiale* è posta alla dipendenza del Ministero dell'interno, non di meno, in forza della legge del 23 giugno 1854, è il ministro di grazia e giustizia che ha il controllo e il sindacato sulle inserzioni che vi si debbono fare; ed è il ministro di grazia e giustizia che, richiamando l'azione e la responsabilità sua nell'argomento, invita i singoli Ministeri a provvedere perchè alcuni atti sovrani, e particolarmente i Regi Decreti, che non abbiano l'interesse generale per tutto il Regno, gli vengano trasmessi per sunti ed estratti. Quindi se l'onorevole Santini non è soddisfatto di quello che gli ho detto in nome del ministro dell'interno, può rivolgere la sua interrogazione, per questa parte, al ministro di grazia e giustizia.

Quanto poi alla compilazione materiale della *Gazzetta Ufficiale*, ripeto che il Governo

sta pensando a migliorarla e vi provvederà nei limiti del bilancio.

Presidente. Così è esaurita questa interrogazione.

Viene ora quella dell'onorevole Romano. È presente l'onorevole Romano?

(Non è presente).

Non essendo presente, la sua interrogazione è cancellata.

Viene quindi l'interrogazione degli onorevoli: Cottafavi, Lochis, Farinet, Leopoldo Torlonia, Angelo Majorana, Gregorio Valle, Prospero Colonna, A. Scotti, G. Colombo-Quattrofrati e Santini al ministro dell'istruzione pubblica « per apprendere se, in seguito ai ripetuti infortuni, non creda indispensabile provvedere a lavori di sicurezza sul Monte Palatino ed in altri monumenti archeologici della città di Roma, che garantiscano l'incolumità dei visitatori. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica.

Bonardi, sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica. I termini dell'interrogazione dell'onorevole Cottafavi e dei suoi egregi colleghi sono piuttosto generici e lascerebbero supporre che sul Monte Palatino e negli altri monumenti della città di Roma la vita e la integrità personale dei visitatori siano esposte a continui e gravi pericoli. Ora ciò non è assolutamente vero. Una gravissima sventura, avvenuta nell'aprile dello scorso anno sul Monte Palatino, può certamente avere impressionato gli egregi interroganti, come ha sensibilmente toccato me, che fui sul luogo a verificare come questa sventura fosse accaduta. Ma, all'infuori di questa e di un'altra disgrazia accidentale occorsa ad una bambina la quale si ruppe una gamba correndo e giocando con le sue compagne fra quelle rovine, null'altro avvenne in molti anni, che possa far ritenere che nei nostri monumenti sia scemata o trascurata quella sorveglianza che è doverosa per parte del Governo. Anzi, tanto sul Palatino, quanto in tutti gli altri monumenti di Roma, che richiamano tanta affluenza di ammiratori nazionali ed esteri, abbiamo un sufficiente corpo di custodi vigili, pronti, istruiti e da tutti riconosciuti abili al loro ufficio.

Il richiedere molto di più è anche difficile, quando si consideri che nella vasta zona monumentale della nostra capitale, abbiamo

viali della lunghezza di parecchi chilometri, costruzioni diroccate, volte altissime, profondi sotterranei, luoghi insomma la cui sorveglianza non è facile, e d'altra parte non abbiamo in bilancio per tutti i lavori del Palatino, compresa la pulizia, la manutenzione, ed il pagamento del personale, che venti mila lire.

Ciò non ostante, coi lavori che si vanno di anno in anno compiendo, si ha di mira di eseguire tutte quelle opere che possono servire a prevenire disgrazie, e la maggior parte dei lavori che si sono fatti nello scorso anno ebbero principalmente tale scopo. Si sostituirono i ripari in legno, in alcuni luoghi, con murature e in altri con ripari in ferro.

Giacchè però gli interroganti hanno creduto di richiamare su ciò l'attenzione del Ministero, io mi affretto a dichiarare che il Ministero procurerà in avvenire di aumentare, se è possibile, questa sorveglianza e di fare in modo, per quanto sta in lui, di impedire che abbiano a ripetersi fatti dolorosi e che possano diminuire il concorso dei numerosi visitatori, che accorrono ad ammirare questi preziosi avanzi della grandezza romana.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cottafavi.

Cottafavi. L'onorevole sotto-segretario di Stato alla pubblica istruzione, nel rispondere alla interrogazione mia e dei miei colleghi, ha, più che altro, insistito sulla sorveglianza.

Ora non era nella mente mia, nè in quella dei colleghi, di lagnarsi della poca sorveglianza che si avesse sui monumenti di questa città; ma unicamente di richiamare l'attenzione del ministro sulla poca sicurezza dipendente da certi passaggi costruiti in legno o in ferro.

L'onorevole sotto-segretario di Stato ha dovuto riconoscere che un forestiero, essendo precipitato un passaggio in legno, cadde e morì sul colpo e che una bambina si è rotta una gamba. Altri fatti consimili essendo accaduti, era naturale che io ne rimanessi impressionato.

Non è solamente una questione di materiale interesse quella che ci animava a desiderare che sia assicurata l'incolumità dei visitatori di questi monumenti, ma anche una questione di dignità nazionale.

Io sono persuaso che il personale, sebbene poco numeroso, sia superiore ad ogni elogio;

l'ho potuto verificare anch'io, recandomi qualche volta su quei luoghi, ma non chiedo, nè ritengo necessario, che sia aumentato.

Noi desideriamo che i monumenti sieno mantenuti in tale stato da non costituire un pericolo. L'onorevole sotto-segretario di Stato ha detto che in bilancio non sono stanziati che 20,000 lire per questo titolo; ed io capisco che con 20,000 lire si può far ben poco; ma, se occorre, si aumenti il prezzo d'ingresso, sebbene esso non sia certamente leggero e dia già una rendita per lo Stato superiore alle 20,000 lire.

Ad ogni modo, prendendo atto delle promesse dell'onorevole sotto segretario di Stato, insisto perchè si provveda, non già ad impedire attentati ai costumi o alla sicurezza delle persone per parte del personale o di malfattori che non sussistono; ma a sostituire ripari che, essendo vecchi, sono divenuti pericolosi.

Io spero che l'onorevole sotto-segretario di Stato si prenderà cura di tutto ciò, e mi riprometto di ritornare sull'argomento ove non vengano presi gli opportuni provvedimenti.

Aggiungo un'altra raccomandazione, ed è questa: in molti luoghi del Palatino e di altri monumenti dei più vetusti vi sono cumuli d'immondezze, dei quali i visitatori si lagnano. Spero che anche per ciò si provvederà: e non ho altro da dire.

Bonardi, sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Bonardi, sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica. Il Governo si farà un dovere di tenere presente quest'ultima raccomandazione fatta dall'onorevole Cottafavi. Mi permetta però un'ulteriore dichiarazione.

Siccome si è accennato alla disgrazia accaduta lo scorso anno ad un signore tedesco, attribuendola all'inefficienza dei ripari, io, sebbene non possa diffondermi intorno a questo fatto, perchè pende in proposito una causa civile dinanzi al tribunale di Roma, debbo però dichiarare che, da quanto è risultato dalla narrazione dei testimoni, dagli atti della causa stessa, dalle stesse ammissioni della vedova del defunto signor Bausch, la disgrazia si deve attribuire anzichè a mancanza o imperfezione dei ripari, ad una imprudenza compiuta da questo signore il quale, invece di appoggiarsi al riparo, volle sedersi sopra e, per il grande peso del corpo, cadde all'indietro ed andò a battere il capo

sui gradini di una scala sottostante. Tutto ciò dunque non è da attribuirsi a trascuratezza, ma semplicemente ad un disgraziato accidente che ha addolorato tutti, anche il Governo, ma la cui responsabilità non risale certamente ad esso.

Presidente. Essendo trascorso il tempo assegnato alle interrogazioni, passeremo agli altri argomenti dell'ordine del giorno.

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Rizzo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Rizzo. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per opere aggiunte a quelle contemplate dalla legge 24 luglio 1887, n. 4805 riguardante la sistemazione dei fiumi veneti. »

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Seguito della discussione del disegno di legge: Infortuni sul lavoro.

Presidente. Ora l'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Infortuni sul lavoro.

Come la Camera ricorderà, la discussione è rimasta sospesa all'articolo 9, che è il seguente:

« La misura delle indennità assicurate agli operai in caso di infortunio dovrà, secondo i casi, essere la seguente:

1° Nel caso di inabilità permanente assoluta, l'indennità sarà eguale a cinque salari annui e non mai minore di lire 3000;

2° Nel caso di inabilità permanente parziale, l'indennità sarà eguale a cinque volte la parte di cui è stato o può essere ridotto il salario annuo;

3° Nel caso d'inabilità temporanea assoluta, l'indennità sarà giornaliera ed eguale alla metà del salario medio, e dovrà pagarsi per tutta la durata dell'inabilità cominciando dal sesto giorno;

4° Nel caso di inabilità temporanea parziale, l'indennità sarà eguale alla metà della riduzione, che dovrà subire il salario medio per effetto della inabilità stessa e dovrà pagarsi per tutta la durata della inabilità cominciando dal sesto giorno. »

5° Nel caso di morte, la indennità sarà eguale a cinque salari annui e sarà devoluta secondo le norme del Codice civile agli eredi testamentari o legittimi.

« In mancanza di eredi, l'indennità sarà versata al fondo speciale stabilito coll'articolo 26.

« L'indennità dovrà essere liquidata e pagata entro tre mesi dal giorno dell'avvenuto infortunio e, nel caso di ritardo, decorrerà sopra di essa dopo i tre mesi l'interesse nella misura normale.

« Le indennità dovute agli apprendisti sono calcolate in base al salario più basso percepito dagli operai occupati nella medesima industria e nella stessa categoria degli apprendisti.

« In ogni infortunio, il capo o esercente dell'impresa, industria o costruzione è obbligato a sostenere la spesa per le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica. »

Presidente. A questo articolo 9 sono stati presentati diversi emendamenti. L'onorevole Nofri ed altri hanno presentato emendamenti ai diversi commi, l'onorevole Manna e l'onorevole Chimirri hanno presentato emendamenti al 5° comma.

Per procedere per ordine, anzitutto darò facoltà di parlare a coloro che sono iscritti sull'insieme dell'articolo, e poi discuteremo i diversi emendamenti.

Primo iscritto su questo articolo è l'onorevole Cereseto.

Ha facoltà di parlare.

Cereseto. L'articolo 9 è uno dei caposaldi della legge, perchè stabilisce l'indennità che deve esser pagata all'operaio colpito dall'infortunio.

Questo articolo chiaramente liquida l'indennizzo, e sottrae interamente al potere del giudice la rispettiva liquidazione a seconda dei singoli gradi di infortunio. Così dà tranquillità al creditore e al debitore. Il creditore sa quanta sarà, per quel dato evento fortuito o colposo, la somma precisa che a lui sarà dovuta; il debitore sa che niente più di quella somma che è stabilita dovrà dare.

Un altro vantaggio ha questo articolo, in quanto risolve la questione diretta a vedere chi abbia diritto all'indennità nel caso di morte dell'operaio, poichè stabilisce che in tal caso l'indennità è devoluta agli eredi.

La Camera non ignora le grandi controverse sorte intorno alla natura di questo emolumento dovuto alla vittima dell'infortunio pel caso di morte.

Si è discusso lungamente se nella natura di questo emolumento prevalesse l'elemento personale e quasi penale, di guisa che esso non fosse che un risarcimento del danno derivato alle persone care che l'operaio morto per infortunio lasciava dietro di sè; o se invece nell'indennità prevalesse l'elemento patrimoniale, e si dovesse quindi devolvere, come tutte le attività patrimoniali, agli eredi: *jure hereditatis*, e non *jure sanguinis*.

La giurisprudenza aveva finito coll'accontentar tutti, dicendo che tutti erano creditori. Erano creditori i parenti, erano creditori gli eredi legittimi e testamentari, e potevano esser creditori i creditori del morto, e i creditori dei parenti e degli eredi.

Quindi l'imprenditore, il proprietario si trovava esposto a una quantità interminabile di liti, e, qualche volta si trovava obbligato a ripetere il pagamento.

Io quindi lodo il disegno di legge che ha definito, bene o male, questa grave questione. Si poteva forse definirla meglio scegliendo un sistema misto, ma in ogni modo il disegno di legge ha risolto una quistione gravissima e che era un vero elemento di perturbazioni in questa materia.

Ma, detto questo, mi domando: È giunto ora il tempo di approvare questo articolo 9; o non è il caso di sospendere ogni votazione in proposito finchè non si sia risolta una questione assorbente e prevalente su questa, e di cui questa non è che la conseguenza, finchè, cioè, sia risolta la questione: quale è la colpa che si paga con questo indennizzo? e l'altra questione: l'indennizzo deve limitarsi a soccorrere l'infortunio, lasciando intatta la responsabilità della colpa?

Senza avere risolte prima queste questioni, chi può liquidare le indennità dovute, sia per la debilitazione permanente, sia per la morte?

O noi soltanto vogliamo soccorrere col l'indennizzo il caso fortuito, ed allora daremo una indennità modesta, o vogliamo anche assolvere l'imprenditore da una colpa lieve o grave, ma perseguibile soltanto in linea civile, ed allora daremo un'indennità maggiore, oppure vorremo assolvere l'imprenditore da qualunque colpa, anche da

quelle imputabili in sede penale, ed allora dovremo dare un'indennità più elevata.

Ma finchè noi non abbiamo stabilito quale di questi tre sistemi, che oggi sono in lotta, debba avere la prevalenza, non potremo *a priori* commisurare le indennità ad un sistema che non abbiamo ancora stabilito. Quale sarà il sistema che la Camera preferirà? Lo vedremo soltanto alla votazione sull'articolo 22.

In ogni modo questo articolo 9, comunque esso sia, non può essere coordinato con tutti e tre i sistemi, ma deve esserlo con uno solo dei tre, e non è possibile quindi risolvere la questione dell'indennizzo se non si risolve prima quella della colpa.

Tre sono i sistemi in lotta. Vi è chi vuole che coll'indennità si paghi il puro rischio professionale, l'evento fatale: vi è chi vuole che coll'indennità si espia e si paghi la colpa grave: vi è chi vuole che si espia anche la colpa gravissima e perseguibile in via penale. E potrebbe essere accolto anche un quarto sistema, quello dettato dalla legge del 26 marzo 1884, sulla Cassa sugli infortuni del lavoro, che partecipa un po' di tutti gli altri sistemi, ed aveva avuto l'aggradimento degli intraprenditori, sistema che consisteva in questo.

Due eran le forme di assicurazione, una *l'assicurazione semplice* contro il caso fortuito puro, l'altra, che si chiamava *assicurazione combinata*, che comprendeva e cuopriva anche le conseguenze della responsabilità civile in tutte le sue forme, e derivante dalla colpa di qualunque grado. Mercè questa seconda assicurazione, l'intraprenditore, pagando un premio di poco maggiore, oltre che dal caso fortuito, assicurava l'operaio anche dalle conseguenze della colpa, e questo pareva a me il sistema migliore.

La legge sulla Cassa di assicurazione era però una legge che non vincolava la libertà di nessuno, e non obbligava nè alla prima, nè alla seconda assicurazione. Ora siamo invece venuti in una idea diversa, ossia in quella dell'assicurazione obbligatoria. Ebbene, bastava che noi rendessimo obbligatoria *l'assicurazione semplice* dall'infortunio puro; o rendessimo obbligatoria anche *l'assicurazione combinata*, cioè quella comprensiva del caso fortuito e della colpa di ogni grado, e la nuova legge era fatta e si poteva perfettamente innestare nell'antica.

Si avrebbe avuto così un altro vantaggio,

ed è questo: Per la colpa non vi era l'esonero assoluto di responsabilità da parte dell'intraprenditore, perchè l'assicurazione non garantiva che i nove decimi dell'indennizzo da pagarsi dall'intraprenditore all'operaio, e quindi si aveva questo, che quella legge obbligava l'imprenditore ad essere prudente e a vigilare nell'interesse degli operai.

E io vorrei che la legge fosse stata fatta in questo senso, che, completando la legge precedente sulla Cassa d'assicurazione degli infortuni, niente altro si fosse fatto che esplicitare la sfera d'azione di quella legge, e rendere in tutto o in parte obbligatoria quella assicurazione che prima era interamente libera.

Ma, ad ogni modo, qualunque sia il sistema che piacerà alla Camera di seguire, è certo che ora è intempestivo decidere quale sarà l'indennità da darsi agli operai colpiti da infortunio se prima non si sarà bene stabilito se l'indennità sarà il pagamento d'una obbligazione derivante da colpa, o il soccorso ad una sventura.

Io quindi insisto perchè la Commissione e il ministro, senza pregiudicare nulla, consentano a rimandare la votazione di questo articolo dopo che sia votato l'articolo 22.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Andreis.

De Andreis. Sono dolente di non aver potuto parlare nella discussione generale; e, poichè siamo agli articoli, mi limiterò a brevissime osservazioni.

A me pare che, finita la discussione generale, la lotta si sia accentuata sopra quest'articolo 9 e sopra l'articolo 22; sull'articolo 22, anzi, la lotta sarà ben più viva che non sull'articolo 9. Eppure io credo che, non tanto per gli industriali, quanto per gli operai, che debbono essere assicurati per mezzo di questa legge, l'articolo 9 abbia una ben maggiore importanza, in quanto si tratta delle somme ad essi dovute per gl'infortuni, da cui furono colpiti.

Io vedo qui alcuni emendamenti, presentati dall'onorevole Nofri, insieme con altri colleghi; ma, a dir la verità, senza tener conto in questo momento degl'interessi degli industriali o di quelli degli operai; senza entrare nella grave questione, se si tratti di una indennità o di un risarcimento, questione già discussa in Senato e largamente anche in questa Camera, io mi domando il perchè, poichè la inabilità temporanea è pagata fino

alla sua cessazione, l'inabilità assoluta, che è molto più grave, che ha molto maggiori conseguenze di quella temporanea, non sia messa sulla stessa scala, e non debba essere pagata con lo stesso criterio della inabilità temporanea. La inabilità temporanea, una volta cessata, presume l'operaio ancora nella piena facoltà delle sue forze; il salario quindi, che egli può pretendere da un industriale, è ancora quello che egli poteva domandare prima dell'infortunio. La inabilità assoluta non dà nessuna speranza di guadagno vicino o lontano, non solo, ma richiede poi, dalla famiglia dell'individuo colpito da infortunio, una quantità di attenzioni e quindi una quantità di spese, che non sono ragguagliabili al caso della inabilità temporanea.

Ora vediamo che cosa fa la legge. Essa dice: per l'inabilità temporanea io vi darò una quota x del vostro salario per tutta la durata dell'inabilità; per la inabilità assoluta io vi darò invece una cifra fissa y , la quale è ragguagliata a cinque volte il salario annuo.

Questa mi pare una flagrante ingiustizia, perchè l'inabilità assoluta deve essere pagata integralmente fino alla morte.

E, poichè ci siamo, esaminiamo anche il caso di morte dovuto all'infortunio. Noi fissiamo nella legge cinque salari annui, non mai meno però di lire 3,000, ma non facciamo il conto che la morte di un padre di famiglia può recare un danno ben maggiore di cinque salari annui.

Se noi siamo convinti che un'indennità si debba dare, io sostengo l'idea, che è già stata recata qui dall'amico Zavattari, (che molti si dolgono di non vedere in quest'Aula prender parte alla discussione di questa legge), l'idea cioè di considerare la vita media dell'individuo ragguagliata a 20 anni dal momento dell'infortunio; di capitalizzare il salario di questi 20 anni in una indennità fissa, e, se invece dell'indennità fissa, si preferisse l'annualità, dare all'operaio l'annualità della indennità fissa, che corrisponderebbe a 20 anni di salario capitalizzato.

Questo è il concetto reale, vero che non si cura della formula di indennità o di risarcimento, ma si cura della sostanza.

Ora, nella legge, all'articolo 9, abbiamo il comma primo e il secondo, combinato col comma quinto, per i quali le indennità non corrispondono punto alle perdite reali subite dall'operaio o dalla sua famiglia. E finchè

avremo questi tre comma combinati e che non corrispondono alla portata reale dell'infortunio, avremo sempre la minaccia dell'articolo 22; quella cioè di una causa per l'accertamento della responsabilità civile.

Mentre se nell'articolo 9, l'indennità fosse stabilita nel caso di inabilità temporanea, per tutta la durata di essa e nel caso di inabilità permanente, per tutta la vita (e qui faccio notare che nella pratica delle assicurazioni per accertare l'inabilità assoluta si richiedono condizioni gravissime: la perdita di ambo le braccia o di ambo le gambe o di tutti e due gli occhi, e che in genere quando tali gravissime perdite si verificano è accertato dalle statistiche che la vita ha una durata minore della normale): e se nel caso di morte fosse pagata o come indennità o con annualità vitalizie una somma corrispondente a venti anni di salario, l'articolo 22 potrebbe forse essere cancellato, perchè certamente non sorgerebbe più alcuna causa di responsabilità civile o penale, inquantochè il risarcimento sarebbe stato già ottenuto per mezzo dell'assicurazione.

Io avevo fatto alcuni calcoli in proposito, ma mi dispenso dall'esporsi, vista l'impazienza della Camera: e mi limito a dire che se si facessero davvero i conti precisi circa la quantità degli infortuni che avvengono, e specialmente di quelli più gravi che apportano inabilità permanente (che sono poi anche meno frequenti di quelli seguiti da morte) e si calcolasse il risparmio degli industriali per il minor numero di liti che saranno intentate in base all'articolo 22, forse si potrebbe concludere che, se non ci sarebbe un guadagno certo, la perdita sarebbe ben lieve. Adottando le misure da me esposte, gli industriali, è vero, dovrebbero pagare un premio alquanto maggiore, ma l'aumento non sarebbe poi eccessivamente grave, mentre escluderebbe per loro qualunque rischio di esser convenuti per l'accertamento della responsabilità civile.

Queste sono le idee che il nostro partito ha creduto di esporre per mio mezzo alla Camera; ma dichiaro ora, come l'avrei dichiarato nella discussione generale, che non presenterò alcuno emendamento: tanto più che sarebbe troppo grave perchè il Ministero e la Commissione potessero accettarlo, poichè esso altererebbe tutte le cifre segnate nell'articolo 9.

Anche l'onorevole Pellegrini, in Senato, presentò se non le stesse proposte che io caldeggio, proposte assai somiglianti intorno alle varie gradazioni di età in proporzione alla entità del risarcimento; e il senatore Pellegrini dovè ritirare il suo emendamento, per non far pregiudicare la questione con un voto contrario.

Non presento, poi, emendamenti anche per un'altra considerazione.

È la prima volta che una legge in Italia consacra un principio da venti anni discusso in tutti i Congressi per gli infortuni sul lavoro, e discusso con molta tenacia tanto nel Congresso di Milano quanto in quello di Bruxelles; il principio, cioè, del rischio professionale, del rischio dovuto all'industria come industria e non già all'industriale come persona.

È la prima volta che noi consacriamo nella legge questo completamente al Codice civile, il quale stabilisce la responsabilità soltanto quando vi è colpa.

Ora, io che ho in mente, non dal punto di vista giuridico, ma dal punto di vista umano, tutto un altro sistema di modificazioni del Codice civile, sia per ciò che concerne la podestà maritale, e la podestà patria, sia per ciò che ha tratto alla trasmissione dei beni; io che vorrei che nel Codice non si parlasse soltanto e sempre dei contratti che si riferiscono al trapasso dei beni, ma si parlasse anche dell'elemento umano specialmente per ciò che ha tratto alla locazione d'opera o contratto di lavoro, io vedo in questa legge che l'elemento nuovo comincia a comparire per quel che è, o almeno per un po' di quello che è. E perciò non presento emendamenti perchè desidero che sia votata la legge e resti in essa consacrato definitivamente questo principio, che è il principio di nuove e più ardite riforme civili.

Ho voluto accennare a queste nostre idee per indicare che noi non ci fermiamo a questa legge: che cercheremo di progredire; ma che, dato il principio che vi è consacrato, noi la voteremo senza darci troppo pensiero dei particolari.

Presidente. L'onorevole Nofri, che non ha seguito l'esempio dell'onorevole De Andreis, ha presentato diversi emendamenti, che ha facoltà di svolgere.

Nofri. È stato osservato da più parti in questa Camera che gli industriali, una volta

che vedessero consacrato nella legge l'assorbimento della loro responsabilità civile, sia totalmente sia per due terzi e più come vuole la legge presentata, avrebbero logicamente trascurato la vita dei loro operai fino al punto da esser quasi incoraggiati al massacro dei medesimi.

Ora, poichè mancano, in Italia, regolamenti che disciplinino le norme del lavoro; e poichè siamo convinti che la legge, anche con l'articolo 22, sarà approvata limitando, così, la responsabilità civile al solo caso di condanne penali, mi sembra necessario insistere nel mio emendamento relativo alla misura della indennità, nella speranza che esso valga a costringere gl'imprenditori, per il loro interesse, a curare la vita dei loro operai.

Inoltre, la proposta che io ho presentata anche a nome dei miei amici, mi sembra abbia anche il vantaggio di sostituire al sistema dell'indennità per una volta tanto, il sistema, logico, previdente, razionale della rendita vitalizia e che, se ben ricordo, fu anche caldeggiato dall'onorevole Chimirri.

Non sarà quindi da meravigliarsi se io insisto nel mio emendamento: perchè tutti sanno, senza bisogno che io lo dimostri, che una somma data una volta tanto non reca che un beneficio temporaneo. Essa, per ragioni che è inutile l'enumerare, è consumata in pochissimo tempo: e coloro che si credono nel primo momento abbastanza indennizzati, si accorgono presto che l'indennizzo è scomparso, e quasi lamentano che non si possa fare una causa civile per avere un maggiore e duraturo beneficio.

All'articolo primo, perciò, abbiamo presentato l'emendamento che vuole si dia una rendita vitalizia pari ai tre quinti del salario giornaliero, o ragguagliato a giornata, e mai minore di una lira al giorno, nel caso di inabilità permanente assoluta.

Già lo disse il collega De-Andreis. Se c'è un caso in cui è assolutamente necessario di corrispondere all'operaio tanto che basti perchè viva, e possa mantenere, sia pure in parte, la propria famiglia è appunto quello in cui si trova impossibilitato permanentemente a qualsiasi lavoro e a procurarsi qualsiasi guadagno. Se date una somma una volta tanto, che si elevi pure alle quattro mila lire, voi vedrete in pochi anni l'operaio trovarsi nelle stesse condizioni in cui era prima che ricevesse l'indennizzo e andare

a chiedere l'elemosina, come se i benefici della legge per gli infortuni non esistessero. Date invece a questo operaio sia pure un minimo di una lira al giorno come vuole il nostro emendamento, ed esso avrà da vivere, non fosse altro che di solo pane, per tutta la sua esistenza.

Al secondo comma presentiamo, per la stessa ragione, l'emendamento col quale chiediamo che, nel caso di inabilità permanente parziale, la indennità sia eguale ad una rendita vitalizia pari alla metà del salario giornaliero o ragguagliato a giornata, e mai minore di una lira. È logico che uno che è reso permanentemente inabile al lavoro ma soltanto in modo parziale e che, quindi, può ancora lavorare e guadagnare qualcosa, debba avere un'indennità minore dell'altro reso assolutamente inabile a qualsiasi lavoro.

Al terzo comma presentiamo invece l'emendamento per il quale si dà, nel caso di infermità temporanea assoluta, l'indennità giornaliera uguale ai due terzi del salario medio da pagarsi per tutta la durata della inabilità stessa, limitandoci quindi ad aumentare la misura dello indennizzo accordato dalla legge. Anche per questo emendamento non c'è bisogno di una lunga spiegazione. Quando l'operaio è inabile per un dato periodo di tempo, non si può certamente parlare di rendita vitalizia la quale indica di per sé che chi la gode debba averne bisogno per tutta la vita. All'operaio malato basta il salario medio di due terzi per tutto il tempo che resta inabile, e non, come vuole il disegno di legge, di una sola metà: troppo misero indennizzo data la bassezza di salari che abbiamo in Italia.

Nel caso d'inabilità temporanea parziale, proponiamo di dare l'indennità giornaliera uguale alla metà del salario medio per tutta la durata dell'inabilità stessa, e ciò per logica conseguenza del precedente emendamento.

Nell'ultimo caso, quello di morte, infine, si ritorna alla rendita vitalizia. Ed infatti la vedova ed i figli che, per la morte del capo della famiglia, sono piombati nella miseria, non potranno avere un aiuto continuativo con la somma una volta tanto, sia pure ragguagliata a cinque volte il salario. La rendita vitalizia, invece, anche in questo caso, dà alla vedova ed ai figli quel tanto che basta per vivere, o, almeno, per non man-

care del pane. Il nostro emendamento fa anche di più: rende la legge più giusta, pur restringendola apparentemente; vale a dire, limita il pagamento di quella rendita vitalizia o, come vuole il disegno di legge, della somma una volta tanto, alla madre ed ai figli e a coloro che, ascendenti o discendenti, ritraevano il loro sostentamento dal lavoro della vittima dell'infortunio.

Così è anche tolta quella disposizione veramente strana; che, cioè si possa per testamento, in previsione della morte per infortunio, legare a persona qualsiasi la somma che rappresenta l'indennizzo per l'infortunio stesso. La somma è data e si deve dare unicamente a coloro i quali traggono il loro sostentamento dal lavoro dell'operaio, e nessun altro deve togliere a questi quanto loro sacrosantamente spetta. (Benissimo! *a sinistra*).

Mi pare di avere, per quanto brevemente, con sufficiente chiarezza, spiegato i motivi di tutti i nostri emendamenti. Ed ora dirò perchè intendiamo mantenerli.

Già ieri dichiarai, quando stavamo per votare l'articolo 7, che noi non intendiamo in alcun modo di ostacolare l'approvazione di questa legge, convinti come siamo che essa sia, per quanto in lieve misura, benefica agli operai; e che, fra non molto, essi, armati anche da questa legge, vi chiederanno maggiori concessioni. Insistendo in questi emendamenti, che ho accennato, non mi lusingo di vederli approvare dalla Camera, e so bene che le nostre proposte non avranno che il nostro suffragio. Ma per lo meno serviranno a far rilevare sempre più i difetti e le lacune di questa legge la quale, più presto che non si creda, dovrà un'altra volta esser discussa dalla Camera.

Noi pertanto della legge desideriamo ormai l'approvazione; ma vogliamo altresì che si sappia, che non a noi ma ad altri è mancato il coraggio di dichiarare francamente e specificare ciò che era indispensabile di fare per renderla davvero relativamente completa; e che, se pur si è fatto qualche cosa, lo si è fatto, malgrado quello che disse ieri l'onorevole relatore della Commissione, non per un qualsiasi sentimento umanitario, ma per paura della nostra propaganda e quindi per interesse di classe. (Bene! Bravo! *a sinistra* — *Vivi rumori, interruzioni*).

Presidente. Onorevole Nofri, questa è una sua supposizione; ed Ella non deve mettere

in dubbio i sentimenti dei suoi colleghi. (*Benissimo!*)

Nofri. Ma è la verità. (*Interruzioni*)

Presidente. Niente affatto. È soltanto, ripeto, una sua supposizione del tutto infondata: ed io non posso permettere che si facciano insinuazioni di questo genere. (*Benissimo!*)

L'onorevole Chimirri ha facoltà di svolgere l'emendamento che ha proposto.

Chimirri. Onorevoli colleghi, le modificazioni proposte all'articolo 9 da alcuni deputati di quella parte estrema della Camera mi confortano a sostenere il mio emendamento. Io debbo confessare schiettamente che esse, nella sostanza se non nella forma, sono più logiche e più conformi ai fini della legge che non quelle introdotte nell'articolo 9 dello schema che discutiamo.

A coloro, i quali impugnavano l'obbligatorietà dell'assicurazione, ritenendola un onere eccessivo e un vincolo per le industrie, il senatore Villari, mente chiara e cuore generoso, faceva giustamente notare in Senato che l'onere non dipende dall'obbligo dell'assicurazione, ma dalla misura dell'indennità, e concludeva: se volete mitigare gli effetti economici di questa legge, mantenete l'obbligo, che dà all'operaio in ogni caso la sicurezza dell'indennizzo, e riducete in più equa misura le indennità. Invece che cosa si è fatto? l'obbligo dell'assicurazione fu mantenuto e le indennità fissate nell'articolo 9 vennero accresciute. Badate che io non domando che si torni all'antica misura, comunque non veda in qual maniera possa mettersi d'accordo il raddoppiamento del minimo della indennità con le dichiarazioni che si leggono nella relazione della Giunta parlamentare:

« Dall'istante in cui si ammette la teoria del rischio professionale, per ciò solo che la si ammette, si addossa all'industria un carico speciale, quello di pagare tutte le indennità.

« Ma le condizioni della nostra industria pur troppo non sono prospere, e per quanto siano meritevoli di ogni riguardo i lavoratori, dobbiamo procedere guardinghi nell'addossare nuovi pesi agli industriali. »

E per procedere guardinghi la nostra Giunta c'invita a votare i nuovi aumenti proposti. Ed io, son disposto a vctarli semprechè si tratti di migliorare la condizione degli operai più degni di considerazione e di soccorso; ma mi rifiuto di accrescere l'o-

nere dell'industria per avvantaggiare persone estranee al lavoro e per nulla colpite dalle conseguenze dell'infortunio.

L'articolo 9 vedesi modificato con criteri diametralmente opposti a quelli, ai quali s'informa l'emendamento presentato dai nostri colleghi dell'estrema sinistra. Il caso più pietoso, il caso in cui l'umanità e la giustizia consigliano di largheggiare nella indennità, è senza dubbio quello dell'inabilità assoluta e permanente. Qui un indennizzo anche largo rimane sempre al di sotto della sventura.

L'operaio che a causa d'infortunio perde ogni potenzialità di lavoro, ed è costretto a trascinare miseramente la vita inerte, e dimezzata, si rende degno di commiserazione e di aiuto. Perciò non solo non mi oppongo, ma applaudo all'aumento della indennità nel caso previsto nel numero 1 dell'articolo 9. Ma quando vedo elevare a cinque salari l'indennità in caso di morte non posso frenare un senso di stupore, non tanto per l'aggravio in sè, quanto per l'assenza di ogni criterio direttivo nel proporlo.

Infatti in questa ipotesi l'aumento non solo non è giustificato, ma è assurdo, giacchè si finisce col fare agli eredi più lontani una condizione relativamente assai più favorevole di quella, che l'articolo 9 fa all'operaio, che ha perduto un braccio, la vista, o le gambe, e ch'è perciò costretto a trascinare stentatamente la vita.

Sentiremo ciò che dirà il ministro, e soprattutto son curioso di udire in che modo la nostra Giunta difenderà l'accennato aumento a favore degli eredi.

E passi l'aggravio comunque ingiustificabile, ma contribuisce a renderlo più uggioso il modo nuovo di attribuire le indennità accordate in caso di morte.

Anche su questo punto la Giunta parlamentare predica bene e razzola male.

Io non potrei meglio stigmatizzare il sistema di ripartizione indicato dall'articolo 9 che riportando le parole del dotto relatore. « Nel diritto comune quando taluno viene a morire per causa violenta, e vi è chi deve risponderne, la ragione all'indennità sorge a favore di coloro, che per i loro rapporti col'estinto erano in condizione di trarre vantaggio dai frutti della sua opera personale.

« Queste ragioni d'indennità competono però non per diritto ereditario ma *jure proprio*, sicchè è avvenuto che si liquida con-

temporaneamente il risarcimento de' danni a favore de' genitori, della moglie e perfino de' fratelli, se dall'opera del morto traevano vantaggio.»

Le disposizioni votate dalla Camera nel 1896 erano informate al concetto, così bene illustrato dalla nostra Giunta.

Ora come e perchè questo sistema è cambiato, ed in modo da offendere il senso comune, e la ragion giuridica?

Secondo la novella redazione dell'articolo 9 le indennità assegnate dalla legge, in caso di morte, agli aventi diritto, non vanno a beneficio di coloro, che la vittima alimentava col suo lavoro, ma si attribuiscono con le norme del Codice civile agli eredi legittimi lontanissimi, siano pure ignorati dalla vittima, ed ai testamentari, che possono essere anche estranei all'estinto ed al lavoro.

Una simile disposizione contrasta alla ragione della legge, contrasta alla equità naturale. Contrasta alla ragion della legge, perchè con questa noi vogliamo venire in soccorso di coloro i quali a causa del lavoro, e in occasione del lavoro soffrirono danno nella persona e nella salute.

Se l'operaio aveva moglie, figliuoli, madre o fratelli minorenni che vivevano del suo lavoro, a queste persone e non ad altre dev'essere attribuita l'indennità concessa a ristoro dell'infortunio.

Invece con le nuove norme prescritte dall'articolo 9, il padre, la madre vecchia potranno morirsi di fame, ma non toccheranno un centesimo; i fratelli, le sorelle minorenni che vivevano coll'operaio estinto, potranno ricorrere alla Congrega di carità o stendere la mano ai passanti, ma loro nulla compete nel caso che l'estinto giovane e celibentario, avesse in un momento di abbandono fatto testamento a favore di qualche donnetta allegra.

Ma è questo che ci proponiamo? È per ottenere codesti risultati che da tanti anni ci affatichiamo intorno a questa legge, la quale dovrebbe essere legge di riparazione e di giustizia?

Il nuovo sistema, oltrechè ai fini sociali, contraddice alla ragion giuridica, perchè in caso di delitto e quasi delitto le indennità liquidate non fanno parte del patrimonio dell'estinto, ma sono il corrispettivo degli alimenti e perciò vanno per diritto proprio attribuite a coloro che il danno patirono,

cioè alle persone che erano in tutto o in parte a carico dell'operaio e che per diritto o di fatto da lui percepivano gli alimenti.

Questo sistema di attribuzione logico e giuridico era stato senza contrasto accettato tanto dalla Camera quanto dal Senato; perchè dunque si dovrebbe mutarlo, adottandone un altro che la stessa Giunta riconosce inopportuno e contrario alle norme del dritto costituito? Di codesta sostituzione non puossi dar colpa al Governo, giacchè questa, al pari di altre novità, è scivolata nella legge senza che alcuno se ne accorgesse.

E questo dovrebbe essere di ammonimento a coloro che pretendono trasformare la discussione di questa legge in una vana disputa, nella quale i deputati possono bensì mettere in evidenza i difetti della legge ma non correggerli ed emendarli. (*Bene! Bravo!*)

Si trasformi pure, se così piace, la Camera in un'accademia, nella quale sia lecito discutere di una legge, ma a patto di non mutarne una virgola, ma si salvino almeno le apparenze, se non si accettano emendamenti nei punti, i quali potrebbero riaccendere grosse controversie, si correggano almeno certi errori grossolani, incorsi per inavvertenza, com'è accaduto nel mutamento del quale ragiono.

Esso in fatti non venne fuori dai dibattiti del Senato o da una esplicita votazione, ma fu introdotto inavvedutamente dall'Ufficio centrale, che nè motiva nè giustifica siffatta innovazione.

Invero, ecco quanto si legge nella relazione dell'Ufficio Centrale al riguardo:

« Una modificazione proponiamo in quest'articolo, per lasciare che le indennità, in caso di morte, siano pagate agli eredi, secondo le norme del Codice civile, anche per testamento. Potendo trovarsi l'operaio, padre di famiglia, costretto da *vincoli speciali di affezione*, nel desiderio di regolare in modo diverso dalla successione intestata, quest'aiuto che l'indennità potrà recare invece del sussidio, che in vita poteva procacciare col frutto del suo lavoro. »

Dopo aver udita la ragione che indusse l'Ufficio Centrale a portare siffatto mutamento, mettetevi una mano sulla coscienza, e ditemi se l'unico motivo addotto vi paia tale da farci ripudiare il solo sistema logico e giuridico di ripartite l'indennità ed accettarne un altro erroneo nel principio, ingiusto nelle conseguenze.

Le parole da me lette dimostrano che la modificazione fu introdotta, senza avvertire le conseguenze che da quel mutamento procedono. Come? Si abbandona un sistema adottato in tutte le leggi consimili, si tolgono ai veri aventi diritto le indennità concesse per lenire la sventura soltanto per dar modo all'operaio di sottrarle col testamento a coloro, cui verrebbero *de iure* per dare sfogo alle sue speciali affezioni? (*Si ride*). Quando si tocca con mano che si è incorsa una svista, è possibile chiudere gli occhi e rinunciare al diritto di emendamento? può la Camera ripetere il solito ritornello: purchè la legge non subisca indugi, mi rassegnò a tutto?

Ma anche la rassegnazione, per essere dignitosa, non deve oltrepassare certi limiti. Rassegnarsi a ciò che il Senato volle può essere o parere prudente consiglio; ma accettare un mutamento, sul quale l'Ufficio centrale sorvola, e il Senato votò ma non discusse, non è rassegnarsi, ma abdicare.

L'opera legislativa è affidata alle due Camere appunto per dar tempo a riflettere, e modo di correggere gli errori incorsi.

Se v'è un caso in cui l'esercizio del diritto di emendamento non solo è utile, ma obbligatorio è questo.

Siamo di fronte a un mutamento fatto senza che chi lo propose, e chi lo votò si rendesse esatto conto delle conseguenze. Oggi queste conseguenze voi le vedete, le toccate con mano; potete rifiutarvi di correggerle, potete respingere l'emendamento il quale ripristina un sistema di riparto da voi stessi riconosceste logico e buono, e dalla nostra Giunta preferito e lodato?

Dissi che il mio emendamento ha dei punti di contatto con quello presentato dai nostri colleghi dell'estrema sinistra; e lo provo.

I firmatari dell'emendamento, onorevoli Nofri, Bissolati, Costa Andrea, Berenini, Agnini e Pescetti concordano con me non solo nel concetto che nell'assegno delle indennità debba aversi maggior considerazione agli inabilitati permanentemente al lavoro, ma soprattutto concordano meco sul modo di ripartire l'indennità agli aventi diritto nel caso di morte.

Essi dicono:

« Nel caso di morte, la indennità sarà uguale ad una rendita vitalizia pari alla metà del salario giornaliero o ragguagliato

a giornata, e non mai minore di lire una a favore della vedova, o dei figli legittimi o naturali al disotto dei 20 anni, o di quegli altri eredi legittimi, che ritraessero il loro sostentamento dal lavoro della vittima dell'infortunio. »

Essi dunque non considerano l'indennità come cespite ereditario, da trasmettersi secondo le regole successorie, ma come risarcimento dovuto ai danneggiati.

Ed era questo il concetto accolto nel disegno di legge votato nel 1896, e consacrato nella legislazione degli altri paesi.

Cominciamo dalla legge danese, votata il 15 gennaio di quest'anno. La legge danese, considerando l'indennità in caso di morte come un surrogato degli alimenti, li ripartisce fra gli aventi diritto, assegnandoli alla vedova legittimamente congiunta alla vittima in tempo anteriore all'infortunio e ai minorenni, che non abbiano raggiunto il quindicesimo anno di età, dei quali la vittima era il sostegno.

La legge inglese tanto lodata, dispone che l'indennità (limitata a tre salari), si attribuisce a coloro che erano in parte o totalmente a carico dell'estinto, e soggiunge: « se la vittima non lascia aventi diritto l'indennità si riduce al pagamento delle spese medicali e funerarie. »

Una voce. Dieci sterline.

Chimirri. ... Dieci sterline è il massimo a cui può giungere codesto rimborso.

La legge francese, votata il 27 ottobre alla Camera, fissa lo stesso criterio di ripartizione delle indennità in caso di morte e così fanno tutte le altre leggi.

L'articolo 9 invece trasforma l'indennità in un diritto successorio e lo ripartisce secondo le norme, con le quali si attribuiscono le eredità.

Così facendo credesi di applicare il diritto comune, e anche questo è un errore, perchè tutti sanno che i risarcimenti dipendenti da fatti delittuosi non si attribuiscono all'erede come tale, ma a colui, *qui damnatus sensit*.

Approvando l'articolo 9, com'è, non solo si violano le norme soprariordinate, ma si arriva a conseguenze stolte e inique, perocchè ammettendo al riparto non solo gli eredi legittimi ma anche i testamentari, si verrà spesso a questo, che si lascieranno privi di soccorso i genitori, i fratelli, le sorelle mi-

norenni bisognose per beneficiare parenti lontani od estranei, che facilmente non ne avranno bisogno.

Il mio emendamento ripristina il vecchio sistema di riparto, che fu già ammesso dalla Camera e dal Senato.

Per respingerlo non si adducono ragioni, ma pretesti.

Bisogna impedire che la legge torni in Senato; ecco a che si riduce il discorso dell'onorevole ministro: ma è una ragione questa?

Tutti qui dentro desiderano che si possa attuare al più presto il nuovo organismo delle assicurazioni operaie, e lo desiderano coloro che da anni studiano con cura ed amore l'importante problema.

I nuovi arrivati, con zelo da neofiti, ne discorrono come di cosa nuova; e credono di aver scoperto essi il principio del rischio professionale. Ma questo principio ha fatto da più anni il suo ingresso in quest'Aula. Tutti i progetti compilati dopo il 1890 si fondano su quel principio, ed io credo di aver conferito non poco a farlo trionfare insieme all'assicurazione obbligatoria, che ne è la conseguenza logica e necessaria.

E non è esatto che quei progetti, mediante il pagamento de' premi messo a carico prosciogliessero da ogni altro dovere di vigilanza e di tutela.

Coloro che seguono da tempo le fasi di questa legge, devono ricordare che nello schema, che ebbi l'onore di presentare nel 1891 al Senato la « prevenzione degli infortuni » formava il titolo primo della legge, e il fondamento del sistema da me preferito.

A mio giudizio, una legge sugli infortuni per conseguire utili effetti deve provvedere innanzi tutto a disciplinare il lavoro nelle officine.

Un buon sistema preventivo giova assai più di una legge, che provveda soltanto agli indennizzi.

A disciplinare il lavoro occorrono regolamenti, generali e particolari, proposti dagli industriali, ma riveduti ed approvati dal Governo, cui spetta la suprema vigilanza sugli stabilimenti pericolosi, uditi i consessi tecnici ed il parere del Consiglio superiore del lavoro, nel cui seno i rappresentanti degli industriali e degli operai devono essere ammessi a far sentire la loro voce in quasi cosa, che tanto da presso li riguarda.

La sicurezza del lavoro: ecco ciò che deve stare in cima al pensiero del legislatore, giacchè è questo il primo interesse degli industriali e degli operai.

Ne fa testimonianza il seguente discorso di m.r. Pikard pronunziato nella riunione annuale della Federazione dei minatori della Gran Bretagna, una delle più vaste associazioni di quel paese.

Rendendo conto delle pratiche da lui fatte per sapere l'opinione del Governo circa il *bill* allora in discussione si espresse in questi termini:

« Gli operai non hanno puramente e semplicemente reclamato danni ed interessi, essi hanno cercato di ottenere disposizioni legislative che possano agire come un freno sulla negligenza dei padroni. Noi abbiamo voluto che sia protetta la vita ed il corpo degli operai, non chiediamo l'elemosina del danaro col solo scopo di urtare i padroni.

« Io ho più volte dichiarato che ciò che più importava era che i padroni, buoni o cattivi, fossero resi responsabili della sicurezza delle officine dove gli operai lavorano, e che si ricorra a tutti i mezzi di cui la scienza dispone per permettere ai minatori di esercitare il loro lavoro senza danni. Questo chiediamo e non altro, perchè una somma di danaro non può compensare la perdita della vita. »

E questo fu il sentimento che mi mosse quando posi mano a compilare uno schema di legge per gli infortuni del lavoro. Convinto che assai più giovi all'umanità, all'industria e al lavoro restringere fin dove sia possibile le conseguenze fatali del rischio professionale, a questo scopo rivolsi principalmente le mie cure, ordinando innanzi tutto una rigida disciplina e una oculata vigilanza, che valga a diminuire il numero crescente delle vittime, che l'esercizio dell'industria offre tutti i giorni a questo implacabile minotauro, che è l'infortunio del lavoro.

Procuriamo di restringere il numero delle vittime ed avremo reso un grande beneficio alle classi operaie ed alla pace pubblica.

Questo è l'intento che ci siamo prefissi, e le nostre proposte lungi dallo scemare la tutela dovuta alla vita e alla salute degli operai, efficacemente, l'accrescono.

Noi vogliamo la tutela e la sicurezza degli operai, vogliamo che siano soccorsi in ogni caso d'infortunio, ma vogliamo altresì che

questo fine si raggiunga senza perturbare o condurre a rovina l'industria nazionale. (*Approvazioni a destra*).

Presidente. L'onorevole Manna ha presentato un emendamento al capoverso quinto di questo articolo nono, che è sottoscritto dagli onorevoli deputati Donati, Boselli, Santini, Cimorelli, Aliberti, Capaldo, Mezzacapo, Aguglia, Piccolo-Cupani:

« Nel caso di morte, la indennità sarà eguale a cinque salari annui e sarà devoluta a coloro che per legge avrebbero avuto diritto agli alimenti verso il defunto, secondo le norme del Codice civile, e nella proporzione che sarà determinata dall'autorità giudiziaria. »

Manna. Dopo quanto è stato detto dagli onorevoli Nofri e Chimirri ben poco mi resta da aggiungere per dimostrare che il capoverso quinto dell'articolo nono racchiude addirittura un assurdo giuridico.

Il concetto che ha mosso i nostri tre emendamenti è identico, e se ho dovuto sostituire una formula diversa da quelle proposte dai colleghi Nofri e Chimirri è stato perchè, mentre tutti e tre concordiamo nel principio che l'indennità debba corrispondere ad una precisa funzione, quella, cioè, di soccorrere coloro che vivono del lavoro dell'operaio e che avrebbero avuto il diritto di ricorrere a lui per gli alimenti, tanto la dizione del collega Nofri quanto quella del collega Chimirri sono incomplete, non precise e forse darebbero luogo a giuste critiche, mentre la formula proposta da me, doversi, cioè, devolvere l'indennità a coloro che, per legge, avrebbero avuto diritto agli alimenti, secondo le norme del Codice civile e nella proporzione che sarà determinata dall'autorità giudiziaria, è quella che risponde meglio al concetto comune.

Nè, onorevoli colleghi, vi è bisogno di molte parole per dimostrare come la facoltà di poter disporre per testamento dell'indennità, che nel caso nostro non rappresenta se non una quota di risarcimento di danni, è qualche cosa di così assurdo, che il ministro guardasigilli il quale, sono lieto, assiste a questa discussione, non permetterà si consacrino, egli che per il primo dovrebbe curare che uno strappo così feroce non fosse fatto al Codice civile.

E infatti se l'indennità è il risarcimento di ciò che spetta alla parte lesa, come si può

ammettere che ne possa disporre colui che non è il danneggiato? Ma, e l'ho già notato nella discussione generale, senza che il ministro se ne sia menomamente preoccupato, immaginate un poco che l'infortunio avvenisse per dolo di una determinata persona. L'articolo 22 consentirebbe un supplemento.

Ora io domando: a chi esso si dovrà dare? Forse che, dato che l'operaio possa disporre per testamento di una quota di risarcimento, l'altra in seguito al giudizio penale, seguirà nella distribuzione la successione testamentaria?

Questa tesi, onorevoli colleghi, nonchè assurda sarebbe perfino ridicola. Si ricorrerà forse alla successione legittima, o dovrebbe questo residuo accordarsi a coloro che sono veramente le parti lese. E allora, onorevole ministro, ella giunge a tanto: che una parte di risarcimento sia dovuta agli eredi testamentari e l'altra agli eredi legittimi, o a coloro che hanno sofferto per la morte dell'operaio, e ammetterà che lo stesso patrimonio possa essere diviso in parte secondo le disposizioni del testatore, in parte secondo la legge, o prescindendo da questa, sia attribuita a coloro che avrebbero avuto diritto di costituirsi parti civili.

Non è già che, per la nostra legislazione, sia in vigore il *nemo pro parte testatus* ecc., ma con un testamento col quale si disponga di tutto il patrimonio è assurdo considerare una parte di esso in un modo diverso dal residuo.

Questo grave inconveniente dovrebbe bastare perchè non si possa assolutamente approvare il capoverso 5 dell'articolo 9. Nè solo quanto ha accennato l'onorevole Chimirri rispetto ai fratelli minorenni che vivendo del lavoro dell'operaio defunto restano privi di sussistenza, ci dovrebbe costringere a ponderare, prima di lasciar passare l'articolo.

Immaginate, per esempio, che vi sia un fratello maggiorenne che non abbia i mezzi di sussistenza e non possa procurarseli per causa non imputabile a sua colpa, e che, per l'articolo 141, avrebbe avuto diritto agli alimenti verso il morto, dovrà essere escluso da una donnina allegra beneficiata all'ultima ora? Peggio ancora: la stessa vedova troverà che un estraneo gode tutto il patrimonio rimanendo a lei un solo diritto d'usufrutto limitato, impotente ai propri bisogni. Ebbene, onorevoli colleghi, può passare un articolo

generatore di tali ingiustizie? Certo non posso supporre che il Governo abbia il partito preso di far approvare qualsiasi assurdo giuridico purchè la legge passi; se dessa fu accettata dal Senato e vi sono articoli che non meritano la nostra approvazione, nulla vieta che, per una parte così piccola, la legge torni a quell'onorevole consesso, che non vorrà ribellarsi a correggere errori così gravi, come non si è ribellata la Camera alle correzioni ed osservazioni che il Senato ha già fatte. Perciò insisto nello emendamento da me presentato, che è pur quello che trovò il favore di questa Camera nella discussione del 1896, e che, nella sostanza, non differisce da quelli presentati dai colleghi Nofri e Chimirri.

Presidente. Dunque l'onorevole Cereseto ha proposto che la Camera si riservi di deliberare sull'articolo 9 dopo che avrà deliberato sugli articoli 22 e 23.

L'onorevole Nofri ha presentato emendamenti ai diversi paragrafi dell'articolo 9. Sono stampati e ciascuno può leggerli. Poi l'onorevole Manna insieme con altri nove deputati propone questa modificazione:

« Nel caso di morte l'indennità sarà eguale a cinque salari annui, e sarà devoluta a coloro che per legge avrebbero avuto diritto agli alimenti verso il defunto secondo le norme del Codice civile e nella proporzione che sarà determinata dall'autorità giudiziaria. »

Prego la Commissione e il ministro di esprimere il loro avviso sopra questi emendamenti.

Cocco-Ortu, ministro di agricoltura e commercio. Anzitutto rivolgo agli onorevoli De Andreis e Nofri la preghiera di non insistere nelle loro proposte. Non occorre far notare ai medesimi che se tali proposte, alle quali fanno adesione coloro che combattono la legge, fossero approvate, questi otterrebbero lo scopo sicuro di ritardarla e comprometterla, secondo fu già da me e da altri dimostrato. Non aggiungo altro, confidando che aderiranno al mio invito, se vogliono rompere gl'indugi come dissero, e debbo credere; e passo oltre per rispondere alle obiezioni e alle censure dell'onorevole Chimirri. Egli ha di nuovo affermato, che, se si dovessero accettare senza modificazioni tutti i disegni di legge che vengono dall'altro ramo del Parlamento, sarebbe inutile portarli alla Camera.

Nessuno ha detto o inteso sostenere questa teoria così poco corretta. Solo esposi le considerazioni di opportunità che ora consigliano di non fare, nè accettare emendamenti; la qual cosa non è poi inusitata e senza precedenti.

Non ricorderò quante volte il Senato, pur non consentendo del tutto sopra disposizioni di progetti di leggi da noi votate e che poteva avere in animo di modificare sempre quando ragioni d'interesse pubblico o d'opportunità esigevano di non ritardare l'attuazione di ciò che costituiva il concetto fondamentale della legge, rinunziò a emendarli. Non ricorderò quel che dissi ieri, dello spirito di conciliazione da cui si mostrò animato il Senato, il quale, in questa materia, aveva ripetutamente manifestato di essere sopra alcuni punti sostanziali in un ordine di idee che non era d'accordo con le nostre. Pure accettò i concetti sostanziali di questa legge, perchè vide che la Camera, dopo lunghe discussioni, dopo tanti studi, era venuta nel fermo proposito di farli prevalere; perchè vide che non era conveniente, nè saggia politica che una legge, da lunghi anni aspettata e promessa si trascinasse dall'uno all'altro ramo del Parlamento, per questioni d'indole secondaria. (*Commenti*).

Non è quindi il desiderio di far presto, perchè questo desiderio, quando si dovesse far male, e nuocesse ai buoni effetti d'una salutare riforma, certo non potrebbe guidare nessun Parlamento. Ma non siamo in questo caso, poichè trattasi solo di dissensi sopra questioni, che non hanno il valore ad esse attribuito, nè possono produrre gli effetti pregiudizievoli ai quali ha alluso l'onorevole Chimirri. Anzi mi sorprende che sia proprio l'onorevole Chimirri, che denuncia gl'ipotetici danni e le paurose conseguenze dell'articolo 9, egli che lo propose una prima volta alla Camera ed una seconda lo difese quale relatore. Perchè, intendiamoci bene, la dizione che abbiamo sott'occhio non contiene gravi o notevoli disposizioni, che sostanzialmente mutino le anteriori proposte, e meno importa i forti oneri all'industria, che ha voluto trovarvi e dei quali ha parlato per impressionare la Camera. Mi duole che egli, che aspira, e non glielo contesto, al vanto di essere stato uno dei primi e fervidi sostenitori di una legge sugli infortuni, intralci l'approvazione di questa, sollevando

obiezioni anche sulle disposizioni meno notevoli ed esagerando gli effetti delle medesime. Non è infatti esatto, che le modificazioni introdotte dal Senato raddoppino l'onere delle indennità; e mi riesce facile dimostrarlo contrapponendo ad argomentazioni generiche, a base di retorica, l'evidenza delle cifre.

Basta esaminare quali sono le differenze tra le disposizioni dell'articolo 9 e quelle contenute negli articoli dei disegni di legge proposti o difesi dall'onorevole Chimirri, nei vari casi previsti di inabilità e nel caso di morte. La misura dell'indennità dell'articolo 9 è identica a quella fissata nei progetti anteriori, nè l'onorevole Chimirri allora giudicava che potessero essere causa dei danni gravi denunziati. Solo vi sono tre punti, nei quali l'articolo differisce dalle disposizioni dell'articolo corrispondente del disegno di legge validamente difeso dall'onorevole Chimirri due volte: una, come ministro l'altra, come relatore.

Si fa cominciare dal sesto giorno, e quindi è ridotta da dieci giorni a cinque la decorrenza del termine per l'assegno giornaliero nel caso di inabilità temporanea; nell'ipotesi prevista che essa sia permanente, assoluta pur mantenendo l'identica misura dei cinque salari annui, si aggiunge che l'indennità non deva mai essere minore di 3,000 lire.

Non parrà eccessivo stabilire questo minimo, anzi vi fu chi dimostrò, con buone ragioni, essere insufficiente, il risarcimento del capitale o della rendita qual'è previsto nell'articolo 9, per l'incapacità permanente assoluta. Infine, ed è il terzo dei maggiori oneri contro il quale movono si forti doglianze, si ragguaglia, a cinque salari, invece che a quattro, come aveva deliberato la Camera, l'indennità in caso di morte.

Quale è, dunque, l'onere, che deriva da queste proposte sulla industria? Innanzi tutto giova ricordare, in quanto s'attiene alla decorrenza del termine, che essa trovava già ridotta da dieci a cinque giorni.

La Cassa nazionale di assicurazioni, infatti, che nel primo periodo non dava l'indennità se non dopo i trenta giorni, in un secondo periodo, ridusse questo termine a dieci, e, poi, a cinque. Dunque la disposizione della legge non fa che mantenere uno stato di fatto, che non ha dato luogo ad alcun inconveniente. In quanto all'onere del premio

la statistica dimostra che esso sarebbe solo maggiore di pochi centesimi, circa venti per ogni mille lire di salario.

Bastano questi dati a dimostrare l'esiguità del supposto maggior onere. Esso poi è anche meno grave di quello che si afferma, in raffronto con le proposte anteriori. Infatti, l'onorevole Chimirri, riferendo sul progetto Barazzuoli, propose che, ove l'infermità durasse oltre dieci giorni, l'assegno dovesse pagarsi a cominciare dal primo giorno della infermità.

In confronto con quella disposizione, il maggior premio dovuto, secondo l'articolo 9, ascende appena a circa dieci centesimi per ogni mille lire di salario.

Ora vediamo quale onere deriva dall'essersi stabilito in lire 3,000 il minimo dell'indennità prevista nel n. 1, che è però limitato unicamente alla inabilità permanente assoluta, la quale, secondo la statistica austriaca, rappresenta solo il quattro per cento dei casi di incapacità permanente. Quindi, l'onere della maggiore assicurazione richiede un aumento d'un venticinquesimo della parte che sarebbe dovuta per l'assicurazione dell'invalidità permanente; e così da lire 1.20, quale era col sistema Chimirri, ascenderebbe a lire 1.25. Non si tratta dunque che di portare cinque centesimi di aumento di premio, e come ho detto, nel solo caso non frequente all'incapacità permanente assoluta. Questi miei non sono argomenti, a base di parole o di retorica, per impressionare la Camera, ma argomenti ricavati dalla statistica; e quindi confortati dall'eloquenza delle cifre.

Farò poche osservazioni circa l'aumento in caso di morte, nel quale fu elevato dal Senato fino a cinque salari, uguale all'indennità del progetto di legge francese. E del resto era troppo lieve la misura dell'indennità quale fu proposta nei disegni di legge anteriori. Ad ogni modo, tutto considerato, non ne viene a riguardo del premio che un onere maggiore di dieci centesimi sopra ogni cento lire di salario. Se l'onorevole Chimirri lo desiderasse, potrei fargli io vedere i prospetti, dai quali ho desunto questi dati, che non leggo, per non tediare la Camera, e gli dimostrerei con l'evidenza delle cifre, tanto delle statistiche austriache, quanto dei rapporti presentati dal Fabbris al Congresso di Bruxelles, la proporzione che hanno

negli infortuni i casi d'incapacità temporanea assoluta e i casi di morte.

Resta ora la questione giuridica. Intendo che la si potesse sollevare; ma non intendo come si affermi e si sostenga che è un'enormità e distrugge i principii di diritto, la regola stabilita nell'articolo 9, per effetto della quale, nell'infortunio seguito da morte, sono chiamati a succedere alla vittima di esso gli eredi legittimi o testamentari. Veramente non parmi ragionevole il giudizio tanto severo. Le leggi sulle assicurazioni già stabiliscono che all'assicurato debbano succedere i suoi eredi, quindi è evidente che trattandosi nella legge presente di una questione di assicurazione, non si è fatto che estendere una regola giuridica accettata e stabilita nella nostra legislazione, in materia analoga; e conforme del resto al diritto comune.

Si obietta che colla disposizione colla quale sono chiamati a succedere gli eredi e non coloro che hanno diritto agli alimenti, si contraddice ai principii stessi della legge ed ai fini della medesima. Così ragionando si spostano i termini della questione, e si fa astrazione della vittima dell'infortunio. Ma, per quali ragioni si vogliono modificare le disposizioni del codice civile sulle successioni? Io ho ascoltato, attentamente gli onorevoli Chimirri e Manna, e mi pareva di udire uno di quei discorsi pronunziati da coloro che in altre Assemblee insorgevano aspramente contro la facoltà di testare.

Ma si va più in là. Gli onorevoli contraddittori suppongono che nulla appartenga all'operaio dell'indennità dovuta per l'infortunio, in cui egli ha lasciato la vita. Infatti si vuole che solo debbano avere l'indennità dell'infortunio e che ad essa abbiano solo diritto le persone che avevano verso di lui ragione agli alimenti. Ma ammessa anche questa opinione, osservo che questo disegno di legge, chiamando gli eredi legittimi, sostanzialmente non fa che designare coloro che hanno diritto agli alimenti secondo il Codice civile.

Ed invero, nello stabilire l'obbligo della prestazione degli alimenti e indicare le persone che hanno ragione a pretenderli, il Codice civile non si discosta molto dall'ordine della successione legittima, e in entrambi i casi si riconosce il diritto del coniuge, dei figli, degli ascendenti, dei fratelli e delle sorelle.

La legislazione straniera invocata dall'onorevole Chimirri non stabilisce, come egli sostiene, che la successione dell'indennità avvenga con l'unico criterio del diritto agli alimenti; infatti la legge francese, come egli può vedere, parla della vedova e dei figli (*Commenti*) e degli ascendenti, e ripartisce tra essi l'indennità in determinate proporzioni; mentre noi parlando di eredi legittimi diamo in fondo la indennità proprio alle stesse persone (*Commenti animati*).

Voi, colle vostre teorie, vorreste venire all'assurdo che, quando l'operaio fosse stato obbligato a prestare gli alimenti agli ascendenti od anche ai collaterali, questi possano concorrere nell'indennità insieme con i figli, e rendete così possibili ben altri e più gravi inconvenienti di quelli che con l'emendamento si vorrebbero allontanare.

Infatti nel caso di un operaio che ha figli, e insieme ascendenti, o fratelli o sorelle ai quali ultimi fosse stato obbligato a dar gli alimenti, avverrebbe che, per mantenere a costoro integro quel diritto, anche dopo la sua morte, resterebbe ai suoi figli un'indennità falcidiata insufficiente ai loro bisogni.

È molto facile con esempi isolati, con varie ipotesi far sembrare cattive, o men che buone le disposizioni d'una legge. Quando si discusse la facoltà di far testamento sull'ordine delle successioni nel Codice civile, non mancarono le obiezioni, nè l'accenno a possibili inconvenienti, ma non valsero a far limitare la volontà dell'uomo di disporre delle cose sue. Quindi noi versiamo in una materia che può essere discutibile giuridicamente, può dividere le opinioni dei giuristi a favore di una o d'altra sentenza, ma non si dica che sanzionesi un errore accettando l'uno o l'altra e che perciò sia necessario modificare la legge.

Comprenderei questo, quando si fosse consacrato un grave errore di diritto, ma non l'intendo quando ci troviamo di fronte ad una questione opinabile in materia successoria, e che in ogni caso può essere sempre modificata con una nuova legge. Bastano queste ovvie considerazioni a porre in chiaro che non v'ha seria ragione di modificare in questa parte il disegno di legge.

Non basta, onorevole Chimirri, dire che un disegno di legge lo si vuole; per mostrare che realmente lo si vuole, non biso-

guna modificarlo e comprometterlo per ragioni d'ordine secondario; nè che per far prevalere un'opinione discutibile, s'indugi l'attuazione di un principio tanto lungamente dibattuto e contrastato, si ritardi un atto di giustizia.

Quindi io m'auguro che la Camera, vorrà respingere gli emendamenti proposti all'articolo 9.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Manna.

Manna. L'onorevole ministro ha detto che le ragioni per le quali noi combattiamo la facoltà di disporre per testamento dell'indennità non sono altro che quelle per le quali s'impugna la legittimità della successione testamentaria in genere.

Ebbene, la stessa risposta del ministro è la miglior prova che egli non ha argomenti da contrapporre alle nostre osservazioni.

Ognuno di noi, infatti, sa che contro la successione testamentaria si sono sollevate gravi obiezioni specialmente da parte dei socialisti; ma non è su questo terreno che oggi discutiamo.

Lungi da me l'idea di voler combattere il diritto di disporre *ultra mortem* del proprio patrimonio; ma volere estendere, come si fa con la presente legge, tale diritto anche su ciò che non appartiene al defunto è qualcosa che ripugna a ogni senso giuridico. L'indennità, ripeterò ancora una volta, non è una polizza d'assicurazione qualunque; ma una quota di risarcimento di danni che risentono i parenti del morto; quindi è impossibile ogni disposizione per atto d'ultima volontà, come non è possibile disporre per testamento di una pensione, quale è in sostanza la rendita vitalizia cui accenna il collega Nofri.

Non si tratta, quindi, di questioni dibattute, come ha voluto far credere l'onorevole ministro, ma di errori di dritto nei quali inciampa il disegno di legge approvato dal Senato e che noi possiamo, anzi dobbiamo correggere.

Nè prescindendo dalla successione testamentaria meglio si appone l'onorevole ministro quando sostiene che la coincidenza di coloro che hanno dritto agli alimenti, con coloro che hanno dritto alla successione legittima dovrebbe consigliarci a non insistere in emendamenti che compromettono la legge.

Per il nostro codice questa coincidenza non esiste; si disputa fra l'altro se il coniuge in concorso dei figli legittimi sia erede, e men-

tre avrebbe tra i primi il dritto ad essere alimentato, con la presente legge potrebbe essere costretto a ricevere una quota d'usufrutto eguale a quella di ciascun figlio legittimo sulla parte indisponibile, in altri termini data la proporzione meschina dell'indennità sarebbe costretto a morire di fame.

Questo vuole il ministro purchè la legge passi.

Ma io che desidero la maggiore possibile garanzia degli operai, sarei pronto ad approvare la legge, purchè il ministro ci assicurasse che presenterà subito un disegno di legge nel quale si correggano gli errori giuridici, che egli non può negare e sui quali ora bisogna passar sopra solo per tema che il Senato non seppellisca la legge presente. (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Cocco-Ortu, *ministro di agricoltura e commercio.* Supplisco ad una omissione. L'onorevole Cereseto aveva proposto la sospensiva. Me ne rincresce, ma io non posso accettarla. È una questione che abbiamo ampiamente discussa ed è meglio oramai che sulla medesima si pronunzi la Camera.

All'onorevole Manna, il quale afferma che il coniuge non avrebbe nulla colla disposizione dell'articolo 9, rispondo che il coniuge avrebbe la quota che gli accorda il Codice civile, perchè il coniuge, in concorrenza con i figli, è chiamato ad avere la sua porzione.

Manna. Di usufrutto!

Cocco-Ortu, *ministro d'agricoltura e commercio.* D'usufrutto, come vuole (*Commenti*).; ma in concorrenza con altri di proprietà nella successione legittima.

Non entro poi a discutere una questione molto dibattuta nella giurisprudenza, se per la sua quota d'usufrutto il coniuge debba ritenersi erede o no. È inutile che facciamo divagazioni teoriche: il coniuge avrà la porzione che gli spetterà per legge, perchè il gran delitto dell'articolo 9. è di non aver modificato il diritto comune.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Ferrero di Cambiano, *relatore.* In nome della Commissione dichiaro che non accettiamo nessuno degli emendamenti proposti; e ci accordiamo coll'onorevole ministro nel rifiutarci di accogliere la preghiera dell'onorevole Cereseto di protrarre la deliberazione della Camera sopra quest'articolo 9, perchè ci pare

che questo articolo stia da sè ed in nessun caso si potrebbero alterare le proposte indennità; d'altronde quand'anche fosse vero che si legasse, come egli vorrebbe con l'articolo 23, noi fermi come siamo nel proposito nostro, dettato dalla meditata necessità, di non accogliere nessuna modificazione, e reputando che la discussione sia matura, dobbiamo insistere a che ora si risolva col voto la questione delle indennità.

Noi non accettiamo gli emendamenti dell'onorevole Nofri, perchè crediamo che le proposte della legge siano già quanto è possibile ampie in fatto d'indennità.

Quando ci udiamo dire e con parole minacciose per il suo avvenire, che l'industria sarà anche già troppo gravata da quest'onere nuovo dell'assicurazione che le si impone nella misura in cui il disegno di legge glie lo impone, e si comprende che cresciute ancora le indennità crescerebbero i premi puranco a carico suo: e quando udiamo rimproverarci persino dall'onorevole Chimirri i piccoli aumenti che furono proposti in questo nuovo disegno di legge di fronte al precedente votato dalla Camera; noi non possiamo sicuramente ammettere, sia pur vivo in noi il desiderio di favorire gli operai, gli aumenti che l'onorevole Nofri vorrebbe.

Non accettiamo l'altro emendamento dell'onorevole Chimirri, nè quello dell'onorevole Manna, per le ragioni che già furono dette dall'onorevole ministro.

Sarà vero quanto ha affermato l'onorevole Chimirri; si può discutere ed affermare che qui si tratta più di indennità che di cosa testamentaria, io non risolvo, in questo momento e per conto mio la questione. Ma noi dobbiamo comechessia rispettare le deliberazioni del Senato.

Voci. Oh! oh! (*Rumori vivissimi*).

Una voce. È la prima volta che si sente dir questo!

Ferrero di Cambiano, relatore. Lasciate parlare... (*Commenti — Conversazioni*).

Presidente. Vada avanti, onorevole relatore.

Ferrero di Cambiano, relatore. Ho detto e non ritiro la parola, che dobbiamo rispettare le deliberazioni del Senato, perchè mi è doluto di udire qui che fosse ridevole quello che il primo ramo del Parlamento ha deliberato. Non sta a noi, e non abbiamo diritto di dire che questa sia stata una svista, una distra-

zione del Senato. Se questa deliberazione fu presa, fu presa presumibilmente a ragion veduta, e la ragion veduta può esser questa, che è pur semplicissima: che il Senato abbia creduto, e lo abbia creduto chi proponeva l'emendamento, e la Commissione che lo ha caldeggiato, che questa legge dovesse soltanto innovare e mutare quello che aveva tratto al rischio professionale, all'assicurazione obbligatoria, ma non dovesse toccare in tutto il resto al diritto esistente.

Questa mi pare la ragione principale, ed è ragione organica, e così non fu mutato quanto ha tratto ai diritti successorii secondo il Codice civile, come neanche fu mutato in altre disposizioni e per lo stesso motivo ciò che si riferisce alla responsabilità civile. Queste sono le ragioni che hanno ispirato il Senato. Ora voi potete dissentire da esse, e potete anche dare peso maggiore alle ragioni degli onorevoli Chimirri e Manna, ma dovete riconoscere altrui il diritto di dissentire dai loro argomenti.

E poichè anche in questo la legge ha un fondamento serio e ponderato, dobbiamo anche qui respingere gli emendamenti proposti e sostenere l'articolo come è formulato nel disegno di legge.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Onorevole Chimirri, desidera parlare ancora?

Chimirri. Ringrazio l'onorevole relatore della Commissione di avere usato, replicando, un linguaggio cortese, povero di ragioni, ma ricco di sentimento. Io lodo il sentimento e non gli faccio rimprovero di aver taciuto le ragioni, perchè buone ragioni non v'erano. (*Si ride*) Le due sole cose, che disse, mostrano come il suo ingegno e la non comune cultura non gli suggerirono neppure un solo argomento da opporre alle mie osservazioni.

Egli disse che forse il Senato aveva avuto in mente di regolare con questa legge le conseguenze dell'infortunio vero e proprio, lasciando sotto l'impero della legge comune tutto il resto. Ha detto bene forse, perchè egli interpretava, non riferiva la volontà del Senato. Ma d'onde egli ha potuto argomentare questa volontà? Dalle discussioni no, perchè non ve n'è parola. Nella relazione molto meno perchè vi si legge soltanto il fugace accenno degli affetti teneri che possono determinare l'operaio a disporre per testamento anche delle conseguenze fatali, che potrebbero incoglierlo

nel lavoro. Per quanto si faccia o dica, nessuno può interpretare ciò che il Senato non disse, nè mutare ciò che l'Ufficio centrale scrisse.

L'argomento addotto dall'onorevole relatore non corre. Infatti la legge inglese prevede soltanto agli infortuni casuali, e lascia intatta la responsabilità di diritto comune; nondimeno trova giusto di ripartire l'indennità in caso di morte secondo norme speciali, e non con le norme del diritto successorio.

Con la legge, che discutiamo, si prevede a tutti gli infortuni, eccetto quelli che danno luogo a sentenza penale di condanna, e pel riparto dell'indennità in caso di morte alle norme speciali si crede di sostituire il diritto comune, ma in fatto si va incontro ad un equivoco madornale, perchè invece di applicare le norme con cui si attribuiscono le indennità dipendenti da delitto e quasi delitto, si applicano le regole del diritto successorio, che concernono l'eredità non l'indennizzo.

Una voce, (dal banco della Commissione). È una novità questa!

Chimirri. Sicuramente ma una cattiva novità. Ed ora mi corre l'obbligo di rispondere all'onorevole ministro il quale disse alla Camera: se voi voterete l'emendamento dell'onorevole Chimirri, farete piacere agli oppositori della legge. Ma chi sono gli oppositori? Quelli che l'hanno difesa e propugnata sempre a viso aperto, o non piuttosto coloro i quali rifiutando di migliorarla, anche nei punti, ove l'errore è evidente e confessato, contribuiscono ad aumentare le avversioni alla legge e quindi le palle nere nell'urna? (Bene al centro -- Interruzioni a sinistra).

Presidente. Facciano silenzio da una parte e dall'altra. (Benissimo!)

Chimirri. Fu detto che io combattevo la misura delle indennità. Io rilevai, è vero, gli aumenti apportati; ma non feci proposta per ridurli all'antica misura, eccettochè nel caso di morte.

Anzi per togliere sino il pretesto al mal volere e per mostrare che qui è questione di giustizia e non d'interesse, modifico il mio emendamento, accettando i cinque salari, ma tenendo fermo il resto, cioè la proposta di ripartire l'indennità fra i veri danneggiati.

Presidente. Dunque si associa a quello dell'onorevole Manna?

Chimirri. Sissignore.

L'onorevole ministro nega che il presente disegno di legge abbia accresciuto l'indennità fissata coi progetti precedenti. Per dimostrarli che mi apponeva al vero, basta ricordare la relazione del suo predecessore (seduta 7 luglio 1897) visto che egli non ha avuto il tempo di leggerla:

« Nel disegno di legge anteriore l'indennità minima in caso di inabilità permanente assoluta era di lire 1,500 e il massimo non poteva superare le 9,000, essendo stabilito che il salario medio annuo non potesse eccedere lire 1,800; nell'attuale l'indennità minima è stabilita in lire 3,000 e la massima può andare sino a lire 10,000. E così in caso di morte, prima era stabilita un'indennità commisurata a quattro salari annui, ora si corrispondono cinque salari annui. Vantaggi relativamente eguali favoriscono gli operai colpiti da inabilità permanente parziale, data la comune elevazione del massimo salario annuo da lire 1,890 a lire 2,000 ». Dunque l'aumento c'è, e non lieve; e non di meno io mi limito a proporre che sia modificato soltanto il modo di ripartire la indennità in caso di morte. In questo punto il mio emendamento collima con quello presentato da alcuni colleghi di quella parte estrema della Camera, i quali, spero, non contraddiranno una proposta in ciò simile alla loro per non dar soddisfazione, come disse il ministro, a chi lungi di osteggiare la legge, le ha dato in ogni tempo il più valido appoggio. (Commenti — Approvazioni).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Commissione.

Carcano, presidente della Commissione. Poche parole: spesso avviene che nelle questioni grosse la discussione si dilunghi a preferenza nei particolari, negli accessori; così è accaduto oggi in questa Camera, e così era accaduto anche nella Commissione dei Diciotto, quando si discusse, molto ampiamente, su questo articolo 9.

Non attendetevi ora da me, onorevoli colleghi, un discorso da giurista; io mi terrei pago se riescissi a dire soltanto poche parole da uomo di buon senso. Qual'è, in sostanza, la questione che si fa sull'articolo 9? È questa: se l'indennità dovuta all'operaio vittima di infortunio sul lavoro, faccia parte o no del patrimonio dell'operaio, e quindi ne possa egli disporre per testamento, nei limiti e secondo le norme del diritto comune. Ora

permettete a me di dire; con tutto il rispetto verso colleghi che mi possono essere maestri nel diritto, permettetemi di dire e di credere che sia molto facile sostenere che appartiene proprio al suo patrimonio l'indennità dovuta all'operaio anche in caso di morte. Perchè gli è dovuta codesta indennità? Egli se l'è guadagnata con la sua vita di lavoro, col rischio quotidiano: l'operaio nell'officina è come il soldato sul campo di battaglia: egli si espone ogni giorno al pericolo, nell'interesse della impresa e dell'industria, per vincere nella lotta della concorrenza. Quando questa legge sia, come non dubito, approvata, l'operaio può calcolare di avere, oltre il salario quotidiano, una giusta indennità eventuale, nel caso che l'infortunio gli tocchi. Dunque, mi pare ben sostenibile che l'indennità faccia parte del patrimonio dell'operaio.

Il Senato ha voluto, come già osservava nella relazione l'onorevole Gianolio, staccarsi il meno possibile dalle norme generali del Codice civile; e perciò ha mantenuto la regola, che di questa indennità possa l'operaio disporre per testamento, secondo il diritto comune: come d'altronde è già nelle disposizioni della Cassa Nazionale di assicurazione contro gli infortuni.

Ma lasciatemi aggiungere un'ultima osservazione; supponiamo, per un momento, che tutto questo sia dubbio, supponiamo anche che possa formare un piccolo neo nella legge quest'articolo 9. (*Commenti — Rumori — Interruzioni*).

Ho detto supponiamo, e supporre non è concedere. Ma lasciatemi parlare, se no avrò il diritto di credere che non abbiate ragione alcuna, e che rumoreggiate per questo.

Io ponevo l'ipotesi che qui possa esservi un neo, per soggiungere questa domanda all'onorevole Chimirri: supposto che qualche difetto ci possa essere, gli sembra tale che allo stato odierno non convenga accettare l'articolo come ci viene del Senato? Perchè, non dimentichiamolo, si tratta di una questione che non si avvererà se non in un piccolissimo numero di casi, e non molto presto. Di certo, dovrà passare del tempo prima che si avveri. Non dimentichiamo, che la legge che siamo per votare entra in applicazione sei mesi dopo la sua pubblicazione: entro questo periodo (che non è soverchio, anche per l'opera non facile e ben più importante, del regolamento) vi sarà tempo d'avanzo per

potere discutere, quando lo si volesse, una modificazione su questo particolare di rara e lontana applicazione, che non tocca affatto la sostanza e l'organismo della legge.

Per tutte queste ragioni, abbondanti ragioni, la Commissione dei diciotto è stata unanime nel ritenere doversi approvare l'articolo 9 come è venuto dal Senato.

Questo dovevo dire e questo ho detto. (*Approvazioni*).

Presidente. Dunque verremo ai voti.

Onorevole Cereseto, non insiste nel suo emendamento?

Cereseto. Non insisto.

Presidente. Allora rimangono gli emendamenti dell'onorevole Nofri, dell'onorevole Manna, dell'onorevole Chimirri, il quale ultimo ha modificato il suo emendamento nel senso già da lui spiegato, e portando cioè l'indennità a 5 salari annui.

L'onorevole Nofri propone che la seconda parte di questo comma sia modificata così:

« 2° Nel caso di inabilità permanente parziale, l'indennità sarà eguale ad una rendita vitalizia pari alla metà del salario giornaliero o ragguagliato a giornata e non mai minore di lire una ».

La Commissione ed il Governo non accettano questo emendamento dell'onorevole Nofri.

Nofri. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Nofri. Quando ho sostenuto questi emendamenti dichiarai apertamente che avevo la certezza che sarebbero stati respinti, e che quindi messi in votazione non avrebbero potuto in alcun modo far pericolare la legge. Aggiunsi che questo dimostrava come noi più che ad altro oramai tenevamo acchè questa legge, per quanto misera e monca, una buona volta uscisse approvata da questa Camera, e nelle nostre mani servisse come arma di propaganda. (*Rumori*).

Presidente. Onorevole Nofri, moderi le sue espressioni.

Nofri. Ma che cosa c'è di poco moderato nella parola propaganda?

Presidente. Al modo che Lei spiega, onorevole Nofri, la sua propaganda vorrebbe dire propaganda contro le istituzioni. Continui e facciamo invece la propaganda del bene.

Nofri. Ora sento da una parte che il ministro mi prega di ritirare gli emendamenti per salvare la legge. Dall'altra parte poi

ascolto l'onorevole Chimirri il quale, le nostre ragioni approvando e rallegrandosi quasi con noi della nostra perspicacia per aver proposto gli emendamenti stessi, ci invita implicitamente a mantenerli. Io debbo pertanto insieme agli amici miei domandarmi, se la situazione non sia per avventura cambiata da quando avevo fatto quella dichiarazione. (*Bene! — Risa — Commenti.*)

Noi abbiamo ragione di dubitare ora e forse anche di credere, che i nostri emendamenti possano ostacolare l'approvazione della legge, o farla addirittura cadere.

De Nicolò. Eh! Son furbi loro!

Nofri. A quella domanda ed a quel dubbio nostro risponde, più ancora che la preghiera dell'onorevole ministro, l'invito tacito dell'onorevole Chimirri il quale si è, tutto ad un tratto, talmente affezionato se non alle nostre idee, (*Ilarità*) per lo meno a noi ed a quanto sosteniamo in questo momento, da trasformare perfino l'emendamento suo nel senso d'avvicinarlo al nostro; nel senso, cioè, di aumentare l'indennità agli operai, nel caso di morte.

Ora ciò è davvero meraviglioso che avvenga da parte dell'onorevole Chimirri, proprio di quello stesso onorevole Chimirri, che aveva così strenuamente combattuto, nel suo discorso di ieri l'altro, che io attentamente ascoltai, contro questa enormità (così la chiamava lui) dei cinque salari annui, dicendo che nemmeno in Inghilterra si arrivava a tanto. Meraviglioso, ripeto, che oggi l'onorevole Chimirri trovi esservi niente di più naturale e niente di più logico, che si diano cinque salari annui, e che quindi l'industria italiana abbia sorpassato d'un tratto la potenza dell'industria inglese, e pagarli tranquillamente questi salari così gravi due giorni fa alla medesima.

Ciò mi dimostra, (me lo perdoni l'onorevole Chimirri) e molto evidentemente che qui si vuole, nè più, nè meno, da lui e dai suoi amici il naufragio della legge. (*Rumori a destra e al centro.*)

Voci a sinistra. Sì! Sì!

Nofri. Ciò è tanto vero, che c'è stato perfino chi si è meravigliato e si è anche quasi ribellato alla supposizione che si volesse rispettare il voto del Senato da parte della Commissione nel votare questa legge; c'è stato perfino chi è diventato per l'occasione, non dirò nemico, ma per lo meno avversario

del Senato stesso. (*Bene! a sinistra — Rumori a destra e al centro.*)

Ora, di fronte a questa situazione, all'evidente possibilità cioè che il Centro e la Destra della Camera voti coll'onorevole Chimirri il nostro emendamento al solo scopo di far cadere per sempre la legge, noi che ci teniamo in modo assoluto a rimanere soli, qui, ben definiti e distinti, coi nostri concetti e con le nostre idee, dobbiamo evitare quella possibilità e respingere quindi l'invito che ci vien fatto dall'onorevole Chimirri.

Noi, pur non aderendo a nessuna preghiera, pertanto, ma solo volendo che la legge passi, impediremo che essa, modificata, ritorni al Senato, a trovarvi la propria sepoltura. (*Bene! a sinistra.*)

E lo impediremo, votando ormai com'è quest'articolo, e ritirando il nostro emendamento.

Ciò, in coerenza a quanto, ripeto, dichiarai: e cioè, che la legge è bene che, comunque sia, venga votata, giacchè non ci sentiamo davvero ed in nessun modo di accettare la responsabilità, che essa venga respinta e che quindi non se ne parli più. (*Bene! Bravo!*) — *Commenti animati.*

Presidente. L'onorevole Nofri ritira dunque gli emendamenti presentati all'articolo 9.

Leggo ora l'articolo 9 fino a tutto il paragrafo 4; perchè al paragrafo 5 è proposto un emendamento.

« La misura delle indennità assicurate agli operai in caso di infortunio, dovrà, secondo i casi, essere la seguente:

1° Nel caso di inabilità permanente assoluta, l'indennità sarà eguale a cinque salari annui e non mai minore di lire 3000;

2° Nel caso di inabilità permanente parziale, l'indennità sarà eguale a cinque volte la parte di cui è stato o può essere ridotto il salario annuo;

3° Nel caso d'inabilità temporanea assoluta, l'indennità sarà giornaliera ed eguale alla metà del salario medio, e dovrà pagarsi per tutta la durata dell'inabilità cominciando dal sesto giorno;

4° Nel caso di inabilità temporanea parziale, l'indennità sarà eguale alla metà della riduzione, che dovrà subire il salario medio per effetto della inabilità stessa e dovrà pagarsi per tutta la durata della inabilità cominciando dal sesto giorno. »

Pongo a partito la prima parte dell'articolo 9.

(È approvata).

Al paragrafo 5 l'onorevole Chimirri propone quest'emendamento:

« N. 5. Nel caso di morte l'indennità sarà eguale a cinque salari annui e sarà devoluta ai discendenti, agli ascendenti, al coniuge, ai figli naturali legalmente riconosciuti, ed ai fratelli e sorelle minorenni o che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 141 del Codice civile nell'ordine e secondo le regole di ripartizione stabilite dalle vigenti leggi sulle successioni legittime.

« In mancanza di queste persone, l'indennità sarà versata al fondo speciale stabilito con l'articolo 26. »

L'onorevole Manna ha proposto un'emendamento che, a un dipresso, ha la stessa significazione di questo dell'onorevole Chimirri. Mi pare ch'egli si potrebbe associare a questo.

Manna. Non ho nessuna difficoltà.

Presidente. Sta bene. Pongo dunque a partito l'emendamento dell'onorevole Chimirri cui si è associato l'onorevole Manna. Coloro che sono d'avviso di sostituire alla prima parte del comma 5 del Governo e della Commissione la redazione proposta dall'onorevole Chimirri, vogliano alzarsi.

(Fatta prova e controprova l'emendamento dell'onorevole Chimirri non è approvato). — Applausi all'estrema sinistra — Commenti animati.

Pongo ora a partito l'articolo 9 nel suo complesso, come è proposto dal Governo e dalla Commissione.

(È approvato).

Presidente. Onorevoli deputati, riprendano i loro posti e andiamo innanzi.

Si dia lettura dell'articolo 10.

Art. 10.

I criteri per determinare i casi d'inabilità permanente e quelli d'inabilità temporanea saranno stabiliti col regolamento, di cui all'articolo 27 della presente legge.

Per determinare la misura delle indennità fissate nei numeri 1, 2 e 5 dell'articolo 9, il salario annuo si valuta come eguale a 300 volte il salario o mercede giornaliera, sino al limite massimo di lire 2000.

Il salario giornaliero risulta dividendo la somma dei guadagni percepiti dall'operaio nelle ultime cinque settimane di lavoro pel numero di giorni effettivi di lavoro nello stesso periodo.

(È approvato).

Art. 11.

« Nel termine di due anni dal giorno dello infortunio l'operaio e gli Istituti assicuratori avranno facoltà di chiedere la revisione del giudizio sulla natura della inabilità, qualora lo stato di fatto manifesti erroneo il primo giudizio o nelle condizioni fisiche dell'operaio siano intervenute modificazioni derivanti dallo infortunio.

Ove sorga controversia sulla determinazione delle indennità, e si tratti d'inabilità temporanea, giudica il collegio dei probiviri, che pronuncia inappellabilmente fino a lire 200, osservando le norme stabilite dalla legge 15 giugno 1893, n. 295.

In mancanza del collegio dei probiviri giudica inappellabilmente fino alla somma predetta il pretore del luogo ove avvenne l'infortunio.

Di tutte le controversie il valore delle quali ecceda le lire 200 giudica il magistrato ordinario del luogo dove avvenga l'infortunio, secondo le norme generali di competenza e di procedimento.

Per le cause contemplate nel presente articolo non è necessario ministero di avvocato o di procuratore.

A tutti gli atti del procedimento relativo a queste cause e ai provvedimenti di qualunque natura sono applicabili le disposizioni dell'articolo 44 della legge 15 giugno 1893 n. 295.

Per le sentenze sono dovuti i diritti seguenti:

Quando il valore della controversia non superi le lire 50, centesimi 50; da lire 50 a lire 100, una lira; e per ogni lire 100 in più, lire due.

In pendenza della controversia sulla indennità giornaliera, l'Istituto assicuratore è tenuto al pagamento di essa, salvo l'eventuale azione di regresso contro chi di diritto.

Le indennità pagate a titolo di provvisoria sono computate nella liquidazione definitiva. »

Presidente. L'onorevole Chimirri ha presentato un'aggiunta a questo articolo. Propone che dopo il primo capoverso si aggiunga:

« A questo effetto la liquidazione definitiva, eccettuata quella di cui al n. 5 dell'articolo 9, viene rinviata alla scadenza de' due anni ed intanto sarà corrisposto all'operaio, a titolo di provvisionale, l'indennità giornaliera stabilita al n. 3 dell'articolo 9.

« Nel caso in cui l'operaio muoia prima della scadenza di due anni si liquideranno le indennità in base al primo giudizio o alla revisione, se avrà avuto luogo, (*il resto identico*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

Chimirri. La nostra Giunta, a proposito di questo articolo, approva il periodo di esperimento di due anni, durante il quale tanto dall'operaio offeso quanto dall'istituto assicuratore possa invocarsi un giudizio di revisione sulla natura dell'inabilità prodotta dall'infortunio.

Ma perchè la revisione possa avere effetti utili e pratici, la Commissione parlamentare, che studiò il progetto di legge del 1896, aveva accettata la proposta dell'onorevole Ferrero di Cambiano di sospendere durante il biennio la liquidazione definitiva dell'indennità, corrispondendo intanto all'operaio un'indennità giornaliera da conteggiarsi. In questo modo si proteggevano tanto gli interessi dell'operaio quanto quelli delle Società assicuratrici, mentre l'articolo 11, com'è stato dipoi modificato, non corrisponde più al primitivo concetto, giacchè mantiene il termine di due anni per la revisione, ma prescrive il pagamento immediato dell'indennità.

Ora vedete cosa accadrà. Se alla fine del biennio o durante il biennio le condizioni dell'operaio offeso peggiorano, in base al giudizio di revisione, l'Istituto è chiamato a dare un supplemento d'indennità all'operaio offeso: se invece l'operaio migliora, se recupera la potenzialità di lavorare, in tal caso l'Istituto assicuratore ha senza dubbio il dritto di ripetere quanto ha pagato in più del dovuto; ma gli sarà agevole recuperare dall'operaio dopo lungo lasso di tempo una parte del capitale versato? La Commissione rileva questa differenza di trattamento, e la biasima con queste assennate parole:

« Ciò viene a creare una posizione favo-

revole ed in taluni casi una posizione ingiustamente favorevole. »

Ma detto questo, al solito, ci invita ad approvare codesta disparità di trattamento da lei giustamente biasimata.

Facendo parte della Commissione del 1896 avevo accolta e difesa anch'io la savia proposta dell'onorevole Ferrero, ed aspetto di sapere da lui che ne fu l'autore, i motivi per i quali ci consiglia ora di abbandonarla.

Ferrero di Cambiano, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Ferrero di Cambiano, relatore. Ringrazio l'onorevole Chimirri per aver ricordato che l'articolo del progetto del 1896 relativo alla revisione del giudizio sulla natura delle inabilità, fu proposto su iniziativa mia dalla Commissione, ed approvato dalla Camera quale egli lo vorrebbe ora restituito.

Lo ringrazio, anche per averne oggi difeso il concetto. Ma non potendo ora con rammarico consentire nella proposta sua, gli spiegherò il perchè ed il come oggi io non contradica, così facendo, il mio pensiero di ieri. Oltre le parole che si leggono nella relazione, e che l'onorevole Chimirri ha ricordate, e che hanno pure il loro peso, c'è ancora una risposta più stringente al suo dubbio nell'articolo 13.

Perchè, convertendosi di regola in rendita, il capitale rappresentante l'indennità nei casi di inabilità permanente assoluta, che son poi i più gravi e i più onerosi per gli Istituti assicuratori, evidentemente il pericolo che l'operaio si sottragga al risarcimento verso l'Istituto assicuratore, di cui parlava a giusta ragione l'onorevole Chimirri, non c'è più o scema di molto. Quando sia migliorato tanto lo stato dell'operaio da poter venire ad un nuovo giudizio, sulla condizione sua d'inabilità, si sospenderà o diminuirà la rendita accordata, riformando il primo giudizio e modificando la misura dell'indennità prima accordata. Qui l'operaio può sottrarre nulla, e perchè non accada il caso che il pretore conceda il pagamento in capitale di cui è fatta parola nell'alinea dell'articolo, l'Istituto assicuratore potrà sempre premunirsi, debitamente opponendovisi, quando il giudizio della inabilità possa esser dubbio.

Vede dunque l'onorevole Chimirri, che una ragione ci è pure, perchè oggi mi sia indotto ad acconsentire colla Commissione a questa

modificazione fatta dal Senato al nostro progetto.

E poichè per tutte le ragioni addotte, questa modificazione, sia pur meno opportuna e non provveda pur bene a tutti i casi, non è tuttavia di tanta importanza da portare danno sensibile agli Istituti assicuratori, io pregherei l'onorevole Chimirri di non voler egli pure insistere nel suo emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio.

Cocco-Ortu, *ministro di agricoltura e commercio.* Non oso sperare che l'onorevole Chimirri abbandoni il suo emendamento, del quale però intendo le ragioni non prive di valore. Ma non sono meno, anzi reputo più plausibili quelle che consigliarono la disposizione dell'articolo 11, le quali mi auguro saranno valutate dall'onorevole Chimirri e dalla Camera e indurranno l'uno a ritirare il suo emendamento, e ad ogni modo l'altra a non approvarlo. Colla disposizione in *subiectu materia* dei progetti anteriori l'operaio avrebbe dovuto aspettare due anni a conseguire l'indennità, pigliando intanto degli acconti da dedursi poi dalla medesima. Posto questo sistema che avverrebbe? Che gran parte del capitale che l'operaio dovrebbe avere sarebbe falcidiata e di molto ridotta, diventando quindi insufficiente al fine di rendere meno gravi le condizioni e l'avvenire della vittima dell'infortunio.

D'altra parte, se è vero che possono nascere gli inconvenienti accennati dall'onorevole Chimirri, è del pari vero che sono molto limitati; e che di fronte alle considerazioni che hanno indotto a modificare l'articolo, i criteri dell'onorevole Chimirri non debbono prevalere. Il pericolo in ogni caso sarebbe circoscritto. Non esiste nel caso della incapacità permanente assoluta, nel quale di regola si dà la rendita, e solo in via d'eccezione il capitale. E ove potesse nascer qualche dubbio, che possa verificarsi un miglioramento nelle condizioni fisiche dell'operaio colpito dall'infortunio, in questa ipotesi la parte interessata può chiedere, al pretore che sia data s'ltanto la rendita, ciò che di regola si applica anche in quei casi speciali. Laonde resterebbe il solo caso dell'incapacità temporanea assoluta. Ma questo è molto infrequente o si verifica in proporzioni minime; e del resto ben di rado accadrà, trattandosi di

lesioni traumatiche, che si cada in errore sugli effetti di esse.

Inoltre, la disposizione che discutiamo non torna a danno, non è un maggiore onere all'industria. È noto che la Cassa nazionale ha già computato tale rischio nel premio che ora domanda, poichè la decorrenza del termine comincia dal sesto giorno.

Per questa ragione, io credo che convenga accettare la disposizione, ed accettarla anche perchè l'articolo ha introdotto un miglioramento, determinando meglio le regole della competenza ed accordando le esenzioni di tasse stabilite per i giudizi nanti i collegi dei probi viri, anche negli altri gradi di giurisdizione. Concludo pregando la Camera a mantenere l'articolo come lo ha votato il Senato, e prego l'onorevole Chimirri di ritirare il suo emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

Chimirri. Farò notare all'onorevole Ferrero di Cambiano che l'articolo 13, da lui ricordato, esisteva già nel progetto del 1896 e non ostante egli stimò utile proporre che restasse sospesa durante il biennio e fino alla revisione la liquidazione definitiva. Assicurando all'operaio un'indennità giornaliera durante quel tempo, si faceva, a nostro avviso, opera utile e non dannosa, come sembra all'onorevole ministro.

Infatti una delle ragioni che ci fece perplessi nel decidere se l'indennità dovesse assegnarsi in rendita o in capitale, fu appunto il timore che il capitale, passato nelle mani dell'operaio, potrebbe andar presto sciupato senza suo beneficio, e ripetersi così, nonostante il ricevuto indennizzo, lo spettacolo compassionevole di lavoratori colpiti dall'infortunio e ridotti alla miseria.

Coi temperamenti introdotti negli articoli 11 e 13 si ovviava a questo pericolo, almeno ne' casi più degni di pietà.

Sostituendo al pagamento del capitale la indennità giornaliera nei casi nei quali per le conseguenze delle lesioni il giudizio è più incerto, si assicurava all'offeso durante il periodo acuto della malattia il pane quotidiano, e a giudizio definitivo gli si pagava il resto, a completamento dell'indennità fissata dalla legge.

Le ragioni che indussero la Camera allora a votare gli articoli 11 e 13 sussistono tuttora, e non so perchè si voglia, con disposi-

zioni unilaterali, come quella, della quale ragiono, dare a questa legge apparenze tanto discordanti coi fini che si propone.

Questo io penso, e ho voluto mettervi sull'avviso; ma visto il vento che spira avverso agli emendamenti, aderendo al desiderio del relatore e del ministro non insisto, tanto più che si tratta di disposizioni secondarie e non nocive all'economia della legge.

Presidente. Essendo ritirato l'emendamento dell'onorevole Chimirri, pongo a partito l'articolo 11 così come è stato proposto dalla Commissione e dal Ministero.

(È approvato).

Art. 12.

Qualunque patto inteso ad eludere il pagamento delle indennità o scemarne la misura stabilita con le disposizioni dell'articolo 9 è nullo.

(È approvato).

Art. 13.

In caso di inabilità permanente assoluta la indennità, liquidata a norma dell'articolo 9, n. 1, sarà, di regola, convertita in rendita vitalizia presso la Cassa Nazionale di previdenza per la vecchiaia e per l'invalidità degli operai e, finchè questa non sia istituita, presso una delle Società di assicurazione sulla vita che esercitano legalmente nel Regno.

La Società assicuratrice sarà designata dalla persona colpita dall'infortunio.

In casi eccezionali, il pretore, nella cui giurisdizione l'operaio è domiciliato, potrà autorizzare il pagamento in capitale dell'indennità contemplata nel presente articolo.

(È approvato).

Art. 14.

Il credito dell'indennità o della rendita non può essere ceduto, nè pignorato, nè sequestrato, e gode del privilegio iscritto al n. 6 dell'articolo 1958 del Codice civile sui valori depositati a cautela del relativo pagamento.

(È approvato).

Art. 15.

L'azione per conseguire le indennità stabilite dalla presente legge si prescrive nel termine di un anno dal giorno dell'avvenuto infortunio,

Su questo articolo 15 ha chiesto di parlare l'onorevole Pavia.

(Non è presente).

Pongo a partito quest'articolo.

(È approvato).

Art. 16.

L'assicurazione deve farsi presso la Cassa Nazionale di assicurazione per gl'infortuni degli operai sul lavoro, creata dalla legge 8 luglio 1883, n. 1473 (serie 3ª), per i lavori eseguiti dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni direttamente o per mezzo d'appaltatori o concessionari.

Le altre persone possono stipularla anche presso Società o imprese private di assicurazione autorizzate ad operare nel Regno con quelle speciali norme e cauzioni che saranno stabilite nel regolamento.

(È approvato).

Art. 17.

Sono esonerati dall'obbligo dell'assicurazione presso la Cassa Nazionale o presso Società o Compagnie private:

1° Lo Stato per gli operai de' suoi stabilimenti, ai quali da leggi speciali siano già assegnate indennità in caso d'infortuni;

2° Coloro che, avendo stabilimenti o esercitando imprese del genere di quelle indicate nell'articolo 6, hanno fondato o fonderanno a loro cura e spese Casse riconosciute per legge o per Decreto Reale, le quali provvedano in modo permanente ad un numero di operai superiore a 500 ed assegnino agli operai indennità per infortuni del lavoro non inferiori a quelle fissate in conformità dell'articolo 9, e depositino presso la Cassa depositi e prestiti in titoli emessi o garantiti dallo Stato una cauzione nella forma e nella misura che saranno determinate con norme aventi carattere generale dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

La cauzione non potrà mai essere inferiore a cinque volte l'importo del premio che si dovrebbe annualmente pagare alla Cassa Nazionale per assicurare gli operai cui provvede la Cassa privata.

Qualora le Casse non abbiano fondi sufficienti al pagamento delle indennità, saranno tenuti a pagarle coloro che avrebbero avuto l'obbligo di assicurare gli operai colpiti da infortunio.

3° Gl'industriali consociati in Sindacato di assicurazione mutua, in base di statuti debitamente approvati dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

I Sindacati per costituirsi devono comprendere almeno quattromila operai e avere versato, in titoli emessi o garantiti dallo Stato, nella Cassa dei depositi e prestiti, una cauzione ragguagliata alla somma di lire dieci per ogni operaio occupato fino ad un massimo di lire cinquecentomila.

All'atto della costituzione pel primo anno in via provvisoria gl'industriali consociati devono versare anticipatamente nella Cassa del Sindacato, in conto delle contribuzioni annue che saranno loro assegnate, una somma eguale alla metà dei premi che sarebbero richiesti dalla Cassa Nazionale per assicurare ai loro operai le indennità previste dalla legge.

Nel caso che la somma così anticipata superi l'importo totale delle indennità liquidate nell'anno e definitivamente accertate, l'eccedenza sarà rimborsata agli industriali consociati.

Negli anni successivi ed all'inizio di ogni anno gli industriali consociati verseranno un premio annuale nella misura che verrà determinata in base alle indennità liquidate nell'anno precedente.

Gl'industriali riuniti in Sindacato rispondono in solido per l'esecuzione degli obblighi della presente legge e le contribuzioni dovute dagli associati si esigono con le norme prescritte e coi privilegi stabiliti per l'esazione delle imposte dirette.

Le norme per l'aumento, lo svincolo e la reintegrazione della cauzione delle Casse private e dei Sindacati saranno determinate nel regolamento, di cui all'articolo 27.

Le disposizioni dell'articolo 3 della legge 8 luglio 1883, n. 1473, saranno applicate, per le operazioni da questa legge contemplate, anche alle Casse ed ai Sindacati costituiti secondo le prescrizioni di questo articolo. »

Farina Emilio. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Farina Emilio. Nel numero secondo di questo articolo è detto che gli industriali e intraprenditori possano esonerarsi dall'obbligo dell'assicurazione, quando costituiscano casse, che comprendano un numero di operai non inferiore a 500, facciano agli assicurati condizioni migliori, od almeno non inferiori a quelle stabilite dalla legge, e depositino una

cauzione, uguale a cinque volte l'annualità, che si sarebbe dovuta pagare alla Cassa nazionale di assicurazione. Ora non vorrei che colle disposizioni del regolamento si venisse a restringere la portata di questo articolo entro confini troppo ristretti.

La maggior parte degli stabilimenti, in Italia, non contano 500 operai. Nei piccoli centri industriali, poi, non potrebbero costituirsi queste casse mutue, se non a patto di consentire che si riuniscano in sindacato anche stabilimenti, i quali esercitino un diverso genere d'industria.

Questi sindacati potrebbero assicurare agli operai condizioni più vantaggiose di quelle assicurate loro dalla legge, e mantenere integri quei rapporti tra operaio e padrone, che valgono ad ottenere la pace e la tranquillità, molto più che non i rapporti ottenuti per mezzo delle grandi società assicuratrici.

Domando dunque all'onorevole ministro se può darmi assicurazione, che colle disposizioni del regolamento non verrà ristretta l'applicazione di questo articolo; per modo che esso potrà essere applicato anche a stabilimenti appartenenti a diverse industrie, che intendano costituirsi in sindacato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Nava.

De Nava. Io, che sono favorevole al principio informatore di questo disegno di legge, accetto il sistema dell'assicurazione obbligatoria, in quanto è temperato dalle disposizioni dell'articolo 17, che permettono l'assicurazione volontaria, la quale mitiga gli inconvenienti di quella obbligatoria. A favorire però, per quanto è possibile, l'assicurazione volontaria, mi associo all'onorevole Farina nel raccomandare vivamente all'onorevole ministro che nel regolamento (poichè è detto che questi sindacati debbono essere sottoposti alla approvazione del Ministero) si diano disposizioni tali che, anzichè inceppare, agevolino la formazione di questi sindacati.

È necessario impedire che le industrie meno pericolose siano obbligate ad assicurare i loro operai presso gli istituti comuni, che, assicurando anche gli operai addetti alle industrie più pericolose, fanno pagare, naturalmente, un premio maggiore. L'industria della seta, per esempio, potrebbe assicurare i propri operai, pei pochi pericoli

che presenta, con un premio minimo; mentre, se fosse obbligata di assicurarli presso gli istituti comuni, dovrebbe pagare un premio molto maggiore. Agevolando, invece, i sindacati volontari, è chiaro che per essa il premio resterà ad un livello molto basso. Non aggiungo altro; attendo dall'onorevole ministro la promessa che il regolamento agevoierà, per quanto è possibile, la costituzione di questi sindacati volontari.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Cocco-Ortu, ministro di agricoltura e commercio. Non faccio che ripetere le dichiarazioni fatte ieri: non posso assumere alcun impegno, perchè la Camera sa che, per disposizione di legge, nella compilazione dei regolamenti il ministro non è arbitro, ma deve attenersi al parere dei Corpi consultivi e del Consiglio di Stato. Ad ogni modo, assicuro gli onorevoli Farina e De Nava che agevoierò in ogni modo la costituzione di questi sindacati di assicurazione volontaria, per far sì che meno gravosi all'industria riescano gli oneri imposti dalla presente legge.

Ferrero di Cambiano, relatore. La Commissione, associandosi alle raccomandazioni degli onorevoli Farina e De Nava, nell'intento che sia resa quanto è possibile più facile la assicurazione diretta per parte degli industriali dei loro operai, prende atto volentieri delle assicurazioni, che or ora ha dato l'onorevole ministro e spera che gli onorevoli Farina e De Nava ne sieno lieti.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 17.

(È approvato).

Art. 18.

« Le Società esercenti le reti ferroviarie, in forza della legge 27 aprile 1885, n. 3048, saranno esonerate dall'obbligo di assicurare gli operai presso gli Istituti indicati nell'articolo 16, qualora modifichino gli statuti delle rispettive Casse pensioni e di soccorso di cui agli articoli 31 e 35 dei relativi capitoli di oneri, in modo da renderli conformi alle disposizioni della presente legge, senza che restino pregiudicati i diritti che dai medesimi statuti derivano alle persone iscritte alle predette Casse.

La Compagnia Reale delle ferrovie sarde sarà pure esonerata dall'obbligo di assicurare i suoi operai qualora renda conformi a questa

legge gli ordinamenti delle rispettive Casse di soccorso e previdenza.

Le modificazioni introdotte negli statuti menzionati dovranno essere approvate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, di concerto col Ministero dei lavori pubblici.

Le Società ferroviarie predette non saranno obbligate a prestar cauzione, così per le Casse esistenti come per altre che volessero fondare agli effetti della presente legge. »

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nofri.

Nofri. Questo emendamento fu presentato da me, non tanto perchè la Camera lo approvasse, sapendo bene come sia vano sperarlo, quanto perchè servisse a strappare, se sarà possibile, all'onorevole ministro una dichiarazione atta ad assicurare la sorte dei futuri ferrovieri italiani, e più precisamente di quelli entrati in servizio col gennaio del 1897.

Questo articolo 18 dice infatti che « le Società esercenti delle reti ferroviarie saranno esonerate dall'obbligo di assicurare gli operai in conformità della legge in discussione qualora modifichino gli statuti delle loro rispettive Casse di pensioni e di soccorso, in modo da renderli conformi alle disposizioni della predetta legge, senza pregiudizio dei diritti degli agenti già iscritti alle Casse medesime. »

Come si vede, qui la legge si preoccupa esclusivamente dei ferrovieri iscritti alle vecchie Casse di pensioni e di soccorso, e cioè limitatamente al dicembre 1896; giacchè è notorio che, per la legge 17 luglio dell'anno scorso, le iscrizioni a quelle Casse furono chiuse e quindi si abbandonarono alla sorte, o meglio all'arbitrio delle Compagnie gli agenti, che dal 1896 in poi sono entrati al loro servizio.

Che cosa si dice con ciò a queste Compagnie? Voi potete essere esonerate dall'assicurazione obbligatoria, semprechè conformiate i vostri statuti della Cassa di pensioni e di soccorso alla legge, che sarà approvata dalla Camera, salvi i diritti dei vecchi ferrovieri. I nuovi, quindi, sono completamente abbandonati ed esposti al pericolo di non avere nemmeno parzialmente quelle pensioni, che, in caso di infortunî in servizio, oggi godono gli altri. Infatti le Compagnie avranno interesse di conformarsi a questa legge, perchè

con essa basta l'assicurazione sola, perchè, in caso di inabilità o di morte per infortunio, si trovino completamente coperte dall'assicurazione stessa senza pensare ad altro.

È vero, mi si risponderà, che c'è un disegno sui nuovi istituti di previdenza pei ferrovieri entrati in servizio col gennaio 1897; ma è anche vero che in questo disegno non si determinano che le linee generali del medesimo, e non si parla affatto dell'obbligo o meno delle pensioni in caso di inabilità o morte per infortunio, e di tanti altri importanti particolari, lasciando per ciò la compilazione degli statuti relativi alle Compagnie ferroviarie e al Governo, vale a dire, per quest'ultimo, allo Ispettorato generale delle ferrovie.

Ora chi assicura i ferrovieri, dei quali parlo, chi assicura me, che verranno a loro favore inclusi negli statuti articoli, che diano una pensione uguale a quella, che si dà agli iscritti nelle vecchie Casse in caso di morte o d'inabilità per accidente sul lavoro?

Si pensi che, se ciò non avverrà, assisteremo a questo doloroso e vergognoso spettacolo, che, cioè, i ferrovieri entrati in servizio dal 1896 in avanti dovranno vedere con invidia e con sdegno quelli, che entrarono prima di loro, e che si troveranno in più favorevoli condizioni, quasi che in Italia il progresso civile dovesse peggiorare, anzichè migliorare la condizione morale e materiale dei lavoratori.

Si dovrà dire allora che noi, invece di avere progredito, abbiamo fatto un regresso perfino in riguardo agli Istituti di previdenza ed alle assicurazioni. Come vede l'onorevole ministro, la questione è più grave di quel che si creda. La legge sulla Cassa di pensioni e di soccorso, di cui ho parlato, e che non è venuta ancora in discussione, presenta il difetto di non determinare, indipendentemente dall'assicurazione sugli infortunii, delle pensioni e dei soccorsi a coloro, che vi saranno iscritti, in caso di loro infermità e di morte per accidenti in servizio; e quindi lascia in balia delle Compagnie la loro sorte, ossia consacra il peggioramento della loro condizione di fronte a quelli che fanno parte delle attuali Casse di pensioni.

Come vedesi, io non avrei nessuna ragione d'insistere sopra questo emendamento, quando mi si assicurasse che l'intenzione del mini-

stro di agricoltura e commercio, come quella del ministro dei lavori pubblici, è di non rendere in alcun modo questi nuovi statuti peggiori dei precedenti, come già sono, anche nel caso da me accennato. È vero che la discussione che si avrà sui medesimi, ci porterà a ritornare ampiamente sull'argomento; ma sarebbe logico e giusto che fino da ora si sapesse dagli interessati che la legge già presentata, e che quegli statuti contiene, non sarà *a priori* semplicemente pei nuovi ferrovieri una mazzata sul capo e la distruzione di quei diritti, che fin d'ora hanno ragione di veder consacrati.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Cocco-Ortu, ministro di agricoltura, industria e commercio. L'onorevole Nofri ha già opportunamente notato che la questione da lui sollevata si dovrà esaminare, discutere e risolvere quando sarà portato innanzi alla Camera il disegno di legge delle Casse di pensioni ferroviarie. Quindi noi non potremmo oggi discutere di un argomento, pel quale non abbiamo i dati, nè gli elementi in questo momento. Posso però, poichè non dobbiamo occuparci che di questa legge, dichiarare all'onorevole Nofri che la portata dell'articolo diciotto, è questa: esso dà facoltà alle Società ferroviarie di fare, nei modi prescritti dalla legge, il servizio d'indennità mediante le loro Casse di previdenza, con le somme e nella misura stabilita nella presente legge. Ma con ciò non si toglie nessuno dei dritti acquisiti dai ferrovieri in forza degli statuti di quelle Casse. Qualunque siano le condizioni, che si faranno col disegno di legge poc'anzi ricordato, i ferrovieri manterranno i vantaggi che loro provengono dalla legge, che discutiamo oggi, e, per lo meno, avranno guadagnato questo, che ciò che dà la legge presente non potrà essere loro tolto dall'altra, che si deve ancora discutere ed approvare.

Nofri. Purchè non venga ad eliminare le altre!

Cocco Ortu, ministro di agricoltura, industria e commercio. No, no; avranno i vantaggi acquisiti, e non potranno perdere gli altri di questa legge.

Nofri. Sta bene: prendo atto.

Presidente. Pongo a partito l'articolo 18.

(È approvato).

TITOLO IV.

Disposizioni generali.

Art. 19.

Nel termine di un mese dalla entrata in vigore della presente legge, i capi od esercenti di imprese, industrie o costruzioni obbligati all'assicurazione degli operai a termine dell'articolo 6, devono denunziare la natura della loro impresa o industria e il numero dei loro operai ed apprendisti al prefetto della Provincia, che ne darà subito notizia al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Entro un mese dalla data della denuncia al prefetto, deve essere stipulato il contratto di assicurazione presso l'Istituto di cui all'articolo 16, o deve esser data prova che fu provveduto a' termini degli articoli 17 e 18.

I capi o esercenti d'imprese, industrie o costruzioni di nuovo impianto debbono assicurare gli operai entro dieci giorni dal cominciamento dei lavori e nello stesso periodo di tempo debbono fare la denuncia di cui nella prima parte del presente articolo.

Art. 20.

Il capo o esercente dell'impresa, industria o costruzione deve, nel termine di quindici giorni dalla stipulazione del contratto d'assicurazione, darne notizia al prefetto della Provincia direttamente o per mezzo del sindaco, che dovrà trasmetterla immediatamente al prefetto.

Il prefetto trasmetterà alla fine di ogni mese al Ministero di agricoltura, industria e commercio, la lista completa dei contratti di assicurazione, che gli furono denunziati nel mese stesso.

Le variazioni del numero degli operai e delle corrispondenti assicurazioni dovranno essere notificate nello stesso modo nei primi dieci giorni del mese successivo a quello in cui sono avvenute. Il prefetto ne darà subito notizia al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Le norme per la denuncia e le indicazioni che dovrà contenere, saranno fissate nel regolamento di cui all'articolo 27.

Le omissioni della denuncia e delle notificazioni predette saranno punite con ammenda da 50 a 100 lire.

(È approvato).

« Art. 21. Coloro che non adempiono all'obbligo della assicurazione nel termine stabilito, o, scaduta la polizza, non la rinnovano, o non la completano quando aumenta il numero degli operai, ovvero danno motivo alla risoluzione del contratto, sono puniti con una ammenda di lire 5 per ogni operaio e per ogni giorno di ritardo nella stipulazione, completamento o rinnovazione fino al massimo di lire 4000; ed inoltre, in caso d'infortunio, sono tenuti a pagare le indennità agli operai nella misura che sarebbe corrisposta dall'Istituto assicuratore e inoltre a versare un uguale ammontare nella Cassa che viene stabilita dall'articolo 26 di questa legge. »

(È approvato).

Sull'articolo 22 essendo iscritti molti deputati, il seguito di questa discussione è rimandato a domani.

Presentazione di una proposta di legge e di una relazione.

Presidente. L'onorevole Conti ha presentato una proposta di legge, che sarà trasmessa agli Uffici.

La Giunta delle elezioni ha presentato la relazione sull'elezione contestata del Collegio di Cerreto-Sannita.

Sarà stampata e distribuita ed iscritta nell'ordine del giorno di martedì.

La seduta termina alle 18.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Interrogazioni.
2. Seguito della discussione sul disegno di legge: Infortuni sul lavoro. (146)
3. Prima lettura del disegno di legge: Disposizioni intorno alle nomine ed al licenziamento dei maestri elementari. (95)
4. Svolgimento di una mozione del deputato Mezzacapo ed altri circa i provvedimenti da adottare per facilitare l'esportazione degli agrumi.

Discussione sui disegni di legge:

5. Ineleggibilità dei membri delle Commissioni per la formazione delle liste elettorali. (95)

6. Provvedimenti per le pensioni civili e militari (*Urgenza*). (150)

7. Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e per la invalidità degli operai. (66)

8. Aggiunta alla legge elettorale politica (Incompatibilità parlamentari). (89)

9. Modificazioni all'articolo 57 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (Serie 3ª), per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica. (93)

10. Riordinamento della tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o pegno fatte dalle Casse di risparmio, dalle Società e dagli Istituti. (121)

11. Provvedimenti per prevenire e combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini. (115)

12. Provvedimenti riguardanti i debiti redimibili. (51)

13. Per la difesa militare in tempo di pace. (73)

14. Riforma della legge forestale. (70)

15. Trasporto di fondi dai residui disponibili su alcuni capitoli ad altri capitoli del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1897-98. (183) — *Modificazioni allo stesso disegno di legge (183-bis)*

16. Riduzione di lire 444,500 sul fondo autorizzato dalle leggi 9 luglio 1876, n. 3230, e 3 luglio 1884, n. 2119, per l'ampliamento e sistemazione del porto di Genova. (184)

17. Convenzione col Municipio di Napoli per permuta di immobili allo scopo di isolare il maschio Angioino di Castelnuovo in detta città. (215).

18. Stanziamenti in bilancio relativi alla spesa per il risanamento della città di Napoli. (203).

19. Autorizzazione di spesa straordinaria nel bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98 per aumento temporaneo di carabinieri in Sicilia. (222)

20. Modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali ed altri provvedimenti doganali. (211).

21. Provvedimenti circa la rappresentanza dei Collegi la cui elezione fu annullata per corruzione elettorale. (88).

22. Modificazione degli articoli 89 e 90 della legge elettorale politica. (90).

23. Modificazioni agli articoli 60 e 74 della legge elettorale politica. (228).

24. Conversione in legge del Regio Decreto 25 novembre 1897, n. 490, per la sistemazione degli ufficiali subalterni commissari. (214).

25. Termine perentorio ai portatori di ob-

bligazioni del prestito Bevilacqua la Masa per la presentazione di esse al cambio, al rimborso ed al premio. (210).

26. Relazione della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva sul Regio Decreto 18 ottobre 1896 che trasferisce al Tribunale militare di Massaua tre tenenti di fanteria; e sul Regio Decreto 13 dicembre 1896 che promuove il maggior generale Achille Afan de Rivera sotto-segretario di Stato per la guerra al grado di tenente generale (Doc. VII-A e B).

27. Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1897-98.

28. Diminuzione di lire 100,000 dello stanziamento della somma inscritta al capitolo n. 119 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1898-99 a titolo di concorso nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati del terremoto nella Liguria. (18)

29. Indennità di equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina dell'Esercito permanente. (190)

30. Proposte di riforma al regolamento della Camera (Documenti II, II-bis, II-ter).

31. Modificazioni alle leggi riguardanti l'imposta sui redditi dei fabbricati. (55)

32. Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1897-98. (237).

33. Aggregazione del comune di Guiglia al circondario di Modena. (234).

34. Approvazione di convenzione per la produzione e fornitura di corrente elettrica a scopo d'illuminazione e di altri servizi nel porto di Napoli e sue dipendenze. (216 e 216 bis).

35. Tutela del lavoro nelle cave e miniere. (65).

36. Permuta di terre fra l'Orto Botanico della Regia Università di Palermo, gli eredi del duca d'Archirafi ed il Municipio di Palermo. (225).

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore dell'Ufficio di revisione.